

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Apprendistato  
professionalizzante (1)



## Welfare

Voucher per il lavoro  
occasionale



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Lavoratori: tessera  
di riconoscimento



## Tributario

Misure urgenti  
anti-crisi



## Bandi e finanziamenti

Filtri antiparticolato  
Bando regionale



## Formazione

Apprendistato  
professionalizzante (2)




## Commercio estero

Cos'è l'I.t.v. e come  
si utilizza



## Economico

Distribuzione  
intermedia



## Legale

Antitrust e aperture  
esercizi commerciali



# Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione  
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni  
della Provincia di Milano  
N° 193 - Gennaio 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



## **ENTE MUTUO** **LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA**

Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per tutti gli operatori del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni regolarmente iscritti all'**UNIONE**, che desiderano accedere ad un'assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva.

### **Ente Mutuo è**

- **Esclusivo**
- **Affidabile**
- **Su misura**
- **Presenta vantaggi fiscali**

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture altamente qualificate e di primaria importanza in Milano e Provincia:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- **ALTRI CONTRIBUTI**

**CHIAMACI.....!!**

**E' a tua disposizione l'Ufficio Relazioni Esterne ai numeri  
02 7750.359/474/405**

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano  
informazioni@entemuomilano.it - [www.entemuomilano.it](http://www.entemuomilano.it)

**Ente Mutuo, si preoccupa della tua salute da oltre 50 anni**





Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Apprendistato professionalizzante. . . . . **Pag. 1**
- ▶ Indennità di disoccupazione . . . . . **Pag. 4**
- ▶ Lavoro intermittente . . . . . **Pag. 5**
- ▶ Part-time verticale. . . . . **Pag. 6**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Sanzioni . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Ccnl. Lavoro domenicale. . . . . **Pag. 8**
- ▶ Contratti di inserimento. . . . . **Pag. 8**

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Lavoro straordinario. Tassazione . . . . . **Pag. 8**
- ▶ Cud 2009 . . . . . **Pag. 9**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Assenza alla visita di controllo . . . . . **Pag. 18**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento. Conversione dalla giusta causa al giustificato motivo . . . . . **Pag. 18**
- ▶ Superamento del periodo di comporto **Pag. 18**

sottoinquadramento del lavoratore e profili retributivi  
cumulabilità dei rapporti di apprendistato. ▼

▶ CIRCOLARE del ministero del Lavoro n. 27 del 7 ottobre 2008. **Art. 23, Dl n. 112/2008 conv. da L. n. 133/2008 - apprendistato professionalizzante - chiarimenti.**

#### Finalità

La presente circolare intende fornire una risposta organica ad alcuni dei principali dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante pervenuti alla direzione generale per l'attività ispettiva nella forma dell'interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Le recenti novità introdotte in materia di apprendistato dal decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, consentiranno peraltro di meglio puntualizzare l'operatività della intera disciplina di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003.

#### Durata del contratto

Occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dal decreto legge n. 112/2008, "i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni".

È pertanto venuto meno il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, e ciò in funzione della piena valorizzazione della capacità di autoregolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale, che potrà ora individuare percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni nel rispetto della natura formativa del contratto in questione e, dunque, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire. In tal senso è dunque superata la questione oggetto della risposta a interpello del 2 maggio 2006 (prot. n. 25/1/0003769), in cui si rilevava, stante il requisito di durata legale minima di due anni del contratto di apprendistato, ("l'impossibilità di utilizzare il contratto de quo per le assunzioni nell'ambito delle attività a carattere stagionale", da intendersi quelle attività che "si esauriscono nel corso di una stagione".

Risultano in particolare in linea con la nuova disciplina dell'istituto anche quei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.

#### Trasformazione anticipata del rapporto

Alla tematica sulla durata del contratto di apprendistato professionalizzante è collegata quella, in parte già affrontata da questo ministero con risposta a interpello del 4 maggio 2006 (prot. n. 25/1/0003883), della trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente alla scadenza prefissata nel piano formati-

**IN PRIMO PIANO**

## RAPPORTI DI LAVORO

### Apprendistato

## professionalizzante Chiarimenti interpretativi del ministero

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 27 del 7 ottobre 2008, ha fornito chiarimenti in merito ai principali dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante, e più precisamente riguardo a:

- finalità
- durata del contratto
- trasformazione anticipata del rapporto
- formazione esclusivamente aziendale
- formazione e responsabilità del datore di lavoro



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

vo individuale e alla applicabilità, in tal caso, dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 56/1987. Tale norma, come noto, consente al datore di lavoro che trasformi il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato di conservare per un anno, a far data dalla trasformazione, lo specifico regime contributivo nei confronti dei lavoratori interessati dalla stessa. Al riguardo, con la citata risposta a interpello, questo ministero ha anzitutto chiarito che "i benefici contributivi sono da collegare al momento fattuale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nella ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Come già ricordato, inoltre, a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, è stato eliminato il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante e, in assenza di previsioni legali sul punto, non sembrano sussistere vincoli giuridici a una trasformazione, in qualunque tempo, del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità che, pur in riferimento al "vecchio" apprendistato, contempla tra le possibili cause di trasformazione del rapporto anche "l'attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio, in modo esplicito o implicito, con il conferimento effettivo delle mansioni che spettano all'operaio qualificato" (Cass. 30 gennaio 1988 n. 845).

Quanto al mantenimento, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 56/1987, dello specifico regime contributivo dell'apprendistato, si ritiene che lo stesso trovi applicazione in quanto connesso esclusivamente alla trasformazione del rapporto. Resta tuttavia ferma la possibilità da parte del personale ispettivo di questo ministero di verificare la sussistenza di eventuali condotte fraudolente.

In particolare nella ipotesi in cui, alla luce di quanto stabilito nel piano formativo individuale e in considerazione della durata del rapporto di lavoro, non sia stata effettuata alcuna attività formativa sino al momento della trasformazione del rapporto.

### Formazione esclusivamente aziendale

Come già anticipato, con la risposta a interpello del 7 ottobre 2008 (prot. n. 25/1/0013622), il decreto legge n. 122/2008 ha previsto rilevanti novità rispetto ai profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi tra i quali "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate".

Le difficoltà rilevate nella adozione delle discipline regionali hanno spinto il Legislatore a introdurre in un primo tempo, con il decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla n. 80/2005 una disposizione transitoria. L'articolo 49, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 276/2003, prevede infatti che "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Come già chiarito con risposta a interpello del 10 giugno 2008 (prot. n. 25/1/0007472), è dunque possibile - qualora manchi una legge regionale di regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante ovvero qualora detta regolamentazione non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali - stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 49, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 276/2003.

La volontà del legislatore di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale e renderne effettivo il relativo contenuto formativo trova un ulteriore riscontro nel nuovo comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dall'articolo 23 del decreto legge n. 112/2008, secondo il quale "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali".

A questo proposito, e come anticipato con la già ricordata risposta a interpello del 7 ottobre 2008, le previsioni introdotte dall'articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 pongono ora le premesse, senza peraltro modificare l'impianto normativo preesistente relativo alla offerta in apprendistato pubblica governata dalle Regioni, per la costruzione di un "canale parallelo" affidato integralmente alla contrattazione collettiva. Ai sensi del citato comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, infatti, in caso di formazione esclusivamente aziendale può non operare quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 49 e ciò a condizione che i contratti collettivi abbiano disciplinato diversamente la materia.

Con riferimento al "canale parallelo" di cui al comma 5 ter, sono i contratti collettivi, di ogni livello, a stabilire cosa debba intendersi per "formazione esclusivamente aziendale" e a determinare il monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessario per la acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. In forza del dettato normativo è infatti la contrattazione collettiva a definire e disciplinare, per questo specifico canale, la formazione aziendale che, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2005, non può dunque essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d'intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

modalità di accesso all'offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie (e cioè, con riferimento all'apprendistato professionalizzante, la formazione in apprendistato di cui al solo comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003). Pertanto, nel "canale parallelo" di cui al comma 5 ter la formazione può essere svolta anche "fisicamente" fuori dall'azienda, se così prevedano i contratti collettivi, a condizione ovviamente che sia l'azienda a erogare, direttamente o anche solo indirettamente la formazione, e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. Naturalmente, ciò non esclude che le singole Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possano decidere di riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni anche alle imprese che attuino formazione esclusivamente aziendale ai sensi di quanto previsto dal comma 5 ter.

La previsione del comma 5 ter è, peraltro, da considerarsi immediatamente operativa anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo. In ogni caso, la possibilità di derogare ai principi contenuti nel comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003 ("in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5"), è condizionata alla circostanza che i contratti collettivi o gli enti bilaterali abbiano determinato o determinino, per ciascun profilo formativo, "la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

Va in ogni caso chiarito, per meglio comprendere l'operatività della nuova disposizione, che l'apprendistato professionalizzante disciplinato dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003 resta finalizzato alla acquisizione di una qualificazione e cioè di una qualifica professionale "ai fini contrattuali" e che la durata del monte ore di formazione deve essere coerente con l'obiettivo della acquisizione di specifiche "competenze di base e tecnico-professionali". La durata e le modalità della formazione aziendale, disciplinate dai contratti collettivi anche a livello territoriale o aziendale, dovranno pertanto essere coerenti con le declaratorie e le qualifiche contrattuali contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a cui l'apprendistato professionalizzante è finalizzato. Altra cosa, infatti, è la formazione erogata nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003 in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione a cui è deputato l'apprendistato di cui all'articolo 48 decreto legislativo n. 276/2003.

### Formazione e responsabilità del datore di lavoro

Collegata alla formazione esclusivamente aziendale è la tematica della applicabilità dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 276/2003 secondo il quale "in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale supe-

riore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione". Al riguardo questo ministero ha già fornito alcuni chiarimenti con circolare n. 40/2004, secondo la quale "l'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale". Alla luce delle intervenute modifiche normative si coglie dunque l'occasione per chiarire i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento nella erogazione della formazione. In particolare, nel caso in cui la formazione dell'apprendista non possa realizzarsi per una carenza dell'offerta formativa pubblica trova applicazione l'esimente di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 276/2003, nel senso che è evidente che dell'inadempimento nella erogazione della formazione non può dirsi responsabile il datore di lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga del "canale parallelo" di cui al comma 5 ter. In questo caso, avendo optato per l'erogazione di formazione in ambito esclusivamente aziendale, non potrà essere indicata come esimente l'assenza di una offerta formativa pubblica in ambito regionale.

### Sottoinquadramento del lavoratore e profili retributivi

Rispetto ai persistenti dubbi circa i rapporti tra la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge n. 25/1955, che è ancora oggi in vigore (circolari n. 40 del 2004 e n. 30 del 2005) e che prevede una gradualità della retribuzione "anche in rapporto all'anzianità di servizio", e la disposizione, successivamente introdotta, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, con la quale il legislatore ha stabilito il principio del c.d. sottoinquadramento dell'apprendista si precisa quanto segue.

La finalità di quest'ultima norma è quella di precisare e delimitare il rapporto normalmente stabilito dalla contrattazione collettiva tra la retribuzione dell'apprendista e quella del lavoratore qualificato, quest'ultimo identificato con il lavoratore appartenente alla categoria di inquadramento propria della qualificazione o qualifica professionale al cui conseguimento è finalizzato il rapporto. In particolare, la norma fissa un limite massimo ("non potrà essere inferiore") al dislivello di classificazione e, quindi, di retribuzione tra l'apprendista e la suddetta qualificazione o qualifica finale.

L'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha in questo modo inteso correggere la prassi, comunemente seguita dalla contrattazione collettiva, di stabilire il c.d. livello di uscita e quindi la retribuzione finale dell'apprendista mediante una scala percentuale, con riferimento al livello o ai livelli più bassi della gerarchia classificatoria dei lavoratori qualificati. La nuova disposizione, invece, intende vincolare le parti e in primo luogo la contrattazione collettiva, a riferire il livello di classificazione (o inquadramento) finale dell'apprendista a quello corrispondente alla qualificazione o qualifica finale, quale che sia la collocazione di quest'ultima nella scala classificatoria e perciò anche ai livelli superiori quando la qualificazione o qualifica da conseguire sia elevata. L'articolo



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

53 è, dunque, una norma sull'inquadramento degli apprendisti, ma non ha introdotto un collegamento automatico tra la retribuzione iniziale dell'apprendista e quella prevista per il lavoratore inquadrato nella qualificazione o qualifica finale, meno due livelli.

Resta infatti aperta, in virtù del principio di gradualità stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, la possibilità di combinare il sistema della percentualizzazione con il livello di sottoinquadramento garantito dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tale livello potrà essere utilizzato sia come "tetto" o livello finale sia come "soglia" o livello iniziale della progressione percentuale. Si può dunque concludere che l'apprendista potrà ricevere nel corso del rapporto una retribuzione inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento, alla condizione che tale livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.

### Cumulabilità dei rapporti di apprendistato

Un'ultima tematica, affrontata anch'essa in passato da questo ministero, attiene alla possibilità di cumulare più periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro. Al riguardo si ricorda che, secondo quanto chiarito con la circolare n. 40 del 2004 e con la risposta a interpello dell'11 febbraio 2008 (prot. 25/1/0002322), la disciplina dell'apprendistato professionalizzante "va integrata con le disposizioni contenute nella legge n. 25/1955, non abrogate dal citato decreto legislativo n. 276/2003, che continuano a trovare applicazione ai contratti di apprendistato, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo". Tenuto conto di tale principio, la citata risposta a interpello precisa come sia, tra gli altri, applicabile anche l'articolo 8 della legge n. 25/1955 al nuovo regime normativo e ciò anche nei rapporti tra "vecchio" e "nuovo" apprendistato.

Diversa, seppur apparentemente connessa, è invece la questione relativa alla possibile trasformazione di un rapporto di apprendistato sorto ex legge n. 25/1955 in un rapporto di apprendistato professionalizzante rispetto alla quale questo ministero, con risposta a interpello del 10 marzo 2007 (prot. 25/1/0002759) si è espresso negativamente, evidenziando come tale operazione comporterebbe una "indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina".

Va infine affrontata la problematica, sollevata nei confronti della direzione generale per l'attività ispettiva, relativa alla possibilità che una società consortile, costituita per l'esecuzione di un'opera, possa procedere a una assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, anche qualora sia previsto lo scioglimento della stessa società consortile in data anticipata rispetto al completamento della formazione dell'apprendista. Al riguardo, non sembrano sussistere ostacoli nel consentire la stipula del contratto di apprendistato e ciò proprio in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 25/1925, che consentirà il completamento del percorso formativo con una nuova assunzione dello stesso lavoratore presso una delle società del consorzio.

### Abrogazioni

Nel rinviare a eventuali successivi approfondimenti l'esame delle questioni che potrebbero sorgere in applicazione della

più recente normativa, si ricorda, infine, che il decreto legge n. 112/2008 ha previsto alcune abrogazioni dettate da una necessaria semplificazione del quadro normativo. In particolare sono stati abrogati:

- l'articolo 1 del Dm 7 ottobre 1999 che prevedeva, tra l'altro, una "comunicazione all'amministrazione competente dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso";
- l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del "regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato" di cui al Dpr n. 1668/1956. Le norme prevedevano rispettivamente la tempistica da osservare circa le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista, ai sensi dell'articolo 11, lett. 1), della legge n. 25/1955, e la comunicazione agli "uffici di collocamento" dei nominativi degli apprendistati che avessero o meno conseguito la qualifica;
- l'articolo 4 della legge n. 25/1955, che richiedeva una visita sanitaria preassuntiva dell'apprendista in quanto tale. Nei confronti di tale lavoratore, quindi, è oggi applicabile la disciplina generale sulla sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

## Indennità di disoccupazione Lo "status" di disoccupazione decorre dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 49 del 3 ottobre 2008, ha ribadito che per la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla Legge n. 407/1990 è condizione imprescindibile l'attestazione da parte del Centro per l'impiego che confermi la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.

Pertanto, dal momento che la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto interessato si ha quando lo stesso dichiara il proprio stato di disoccupazione al Centro per l'impiego, per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici contributivi ex Legge n. 407/1990, occorre prendere a riferimento esclusivamente la data di presentazione da parte dell'interessato, al competente Centro per l'impiego, della dichiarazione di disponibilità al lavoro.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 49 del 3 ottobre 2008, Prot. 25/1/0013418. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - decorrenza dell'anzianità di disoccupazione/inoccupazione e benefici contributivi ex L. n. 407/1990.**

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione in merito alla decorrenza dello status di disoc-





Sindacale

pazione/inoccupazione in relazione all'accesso ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990.

In particolare, si chiede di conoscere se, ai fini dell'accesso ai benefici di cui trattasi, la decorrenza dello status in parola debba riconnettersi al momento in cui il soggetto disoccupato/inoccupato si presenta ai servizi competenti per rendere la prevista dichiarazione di disponibilità ad un nuovo impiego, oppure al diverso momento, in ipotesi anche anteriore, indicato dal medesimo nella predetta dichiarazione.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale del mercato del lavoro e della direzione generale degli ammortizzatori sociali, si rappresenta quanto segue.

Per sciogliere il nodo interpretativo giova in via preliminare osservare che, dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 297/2002, lo stato di disoccupazione è definito dall'art. 1 del citato decreto quale "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".

Ai sensi del successivo art. 3, inoltre, la condizione di stato di disoccupazione deve essere comprovata dalla "presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa".

Come peraltro evidenziato dallo stesso interpellante, questo ministero già con la risposta ad interpellato del 2 novembre 2006, ha avuto modo di precisare - richiamando le circolari Inps n. 117/2003 e n. 51/2004 - che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dalla citata L. n. 407/1990, è necessaria, ai fini della prova della condizione di disoccupazione, la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.

Ciò premesso, in risposta al quesito proposto, occorre tener presente - come evidenziato dai chiarimenti dell'Istituto - che per la fruizione dei predetti benefici contributivi è condizione imprescindibile l'attestazione da parte del Centro per l'impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.

Al riguardo, va rilevato che esigenze pubblicistiche di certezza implicano che solo nel momento in cui l'interessato dichiara il proprio stato di disoccupazione al Centro per l'impiego, si ha certezza della immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del medesimo e che, pertanto, solo in detto momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione.

In base a tale argomentazione si ritiene pertanto che per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici contributivi ex L. n. 407/1990, occorre necessariamente avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione prevista dal menzionato art. 3 del Dlgs n. 297/2002 al competente Centro per l'impiego.

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

### Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione

Il ministero del Lavoro, con interpellato n. 48 del 3 ottobre 2008, ha confermato che i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, hanno diritto a percepire, limitatamente ai periodi di non lavoro, l'indennità di disoccupazione, ordinaria o a requisiti ridotti, fermo restando le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpellato n. 48 del 3 ottobre 2008 Prot. 25/1/0013419. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato - Applicabilità dell'indennità di disoccupazione.**

Il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpellato per conoscere il parere di questa direzione in merito alla riconoscibilità dell'indennità di disoccupazione in favore di lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata (artt. 33 e ss. del Dlgs n. 276/2003). Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Il lavoro intermittente è definito dall'art. 33 del Dlgs n. 276/2003 come il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 34 del citato Dlgs.

Tale tipologia contrattuale può essere a termine o a tempo indeterminato e contenere la previsione della corresponsione, in favore del lavoratore, di una indennità di chiamata per i periodi in cui il medesimo garantisce la sua disponibilità a rendere la prestazione lavorativa (art. 36 del Dlgs n. 276/2003).

Ciò premesso va dunque evidenziato che, nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, sulla base dell'art. 38, comma 3, Dlgs n. 276/2003, deve ritenersi senz'altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata (cfr. anche interpellato prot. n. 3147 del 22 dicembre 2005).

La disposizione di cui sopra precisa, infatti, che in tale ipotesi il lavoratore "non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità".

Al riguardo l'Inps, con circolare n. 41/2006 ha precisato che "considerato che il lavoratore con contratto di lavoro intermittente è a disposizione del datore di lavoro, il quale può usufruire della sua prestazione lavorativa, si deduce che i lavoratori intermittenti possono accedere alle prestazioni di disoccupazione alla stessa stregua dei lavoratori somministrati; gli stessi principi del lavoro somministrato valgono per l'indenni-

SINDACALE



Sindacale

tà di disponibilità. L'indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro".

Più specificatamente l'Istituto, nel riferirsi al lavoro somministrato, chiarisce che "i lavoratori avviati al lavoro tramite un somministratore sono soggetti all'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria; quindi, nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai somministrati può essere riconosciuto il diritto - secondo la norma vigente - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, legge n. 636/1939) e con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988). All'interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta "indennità di disponibilità", che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22, comma 3). Nell'istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali il periodo temporale interessato dall'indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo. La sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione".

Diverso discorso deve essere fatto nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l'obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell'indennità, in quanto si tratta di rapporto di lavoro privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all'effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura.

In particolare, a differenza del lavoro part time verticale, ove la durata ridotta delle prestazioni risulta dedotta in contratto e nasce dunque dalla volontà comune delle parti di disciplinare in tal modo il rapporto di lavoro, nel rapporto di lavoro a chiamata i tempi e la durata delle prestazioni lavorative non risulta predeterminata, non derivando da una scelta comune delle parti, ma dalle sole esigenze del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1732/2003).

Pertanto, alla luce di quanto sopra e in risposta al quesito avanzato si ritiene che, ove l'obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata non sia pattuito, al medesimo può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

## **Modalità di determinazione della retribuzione per i part time verticali**

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 45 del 3 ottobre 2008, ha preso in esame un quesito sull'applicabilità dell'art. 4 del Dlgs n. 61/2000, relativamente alla modalità del corre-

sponsione della retribuzione ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time verticale, in particolare della retribuzione variabile.

Il caso era il pagamento della retribuzione, fissa o variabile, in due diversi momenti: la parte fissa corrisposta nel mese solare di riferimento, la parte variabile legata al ciclo lavorativo reso in forza del contratto part-time, frequentemente posto a cavallo di due mesi solari.

Fermo restando che l'art. 4 del Dlgs n. 61/2000 dispone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, la corresponsione della retribuzione deve essere erogata al lavoratore alla scadenza contrattualmente prevista.

Pertanto, se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione (fissa e variabile) in un'unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento, deve essere riservato ai lavoratori in part-time, con facoltà per la contrattazione collettiva di introdurre diverse modalità di corresponsione, della retribuzione variabile, che tengano conto delle specificità proprie della prestazione lavorativa resa in forza di un contratto part-time verticale.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 45/2008 del 3 ottobre 2008 Prot. 25/1/0013422. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Applicazione dell'art. 4 del Dlgs n. 61/2000 - Retribuzione lavoratori in part-time verticale.**

Gli assistenti di volo italiani ed associati hanno promosso istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'applicabilità dell'art. 4 del Dlgs n. 61/2000, relativamente alla modalità del corresponsione della retribuzione ai lavoratori con tipologia di contratto di lavoro part-time verticale, con particolare riferimento alla corresponsione della retribuzione variabile.

In particolare l'interpellante chiede se sia legittimo collegare il pagamento della retribuzione variabile (quale ad es. il servizio notturno, il servizio straordinario, l'indennità di presenza, ecc.) ai cicli lavorativi dei lavoratori in part-time verticale, determinando due diversi momenti di percezione della retribuzione a seconda che si tratti di retribuzione fissa o variabile: la parte fissa corrisposta nel mese solare di riferimento, la parte variabile legata, invece, al ciclo lavorativo reso in forza del contratto part-time, frequentemente posto a cavallo di due mesi solari.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. I criteri ispiratori del Dlgs n. 61/2000 recepiscono quelli della direttiva 97/81/Ce e sono volti a migliorare la qualità del lavoro part-time, promuovendo questa tipologia di lavoro ed introducendo "principio di non discriminazione" nei confronti dei lavoratori a tempo parziale.

Tale principio, disciplinato dall'art 4 del Dlgs n. 61/2000, stabilisce che il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo.

Per quanto concerne il trattamento economico, infatti, egli ha





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che proporzionale.

Con riferimento al trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time sia riservato lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell'infortunio, ecc.

In ordine al tempo di corresponsione della retribuzione, in linea generale, si ritiene che la stessa debba essere erogata al lavoratore alla scadenza contrattualmente prevista. Pertanto se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione (fissa e variabile) in un'unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni rese nel mese di riferimento. Nel caso specifico degli assistenti di volo ci si dovrà attenere, in linea di massima, agli stessi criteri adottati per il pagamento della parte variabile della retribuzione erogata all'assistente di volo a tempo pieno ma ciò non esclude che si tenga anche conto delle specificità derivanti dai cicli di attività osservati dai lavoratori a part time. Va inoltre sottolineato che è sempre possibile, da parte della contrattazione collettiva, introdurre diverse modalità di corresponsione della retribuzione variabile che tenga conto delle specificità proprie della prestazione lavorativa resa in forza di un contratto part-time verticale.

## Lavoratori extracomunitari Sanzioni più severe per chi occupa clandestini

La legge 24 luglio 2008 n. 125, conversione del D.L. n. 92/2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevede, tra i diversi provvedimenti, quello dell'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Le nuove sanzioni, contenute nell'articolo 5 della Legge n. 125/2008, prevedono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore occupato: privo di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto, entro i termini, il rinnovo, o con permesso revocato o annullato.

► **LEGGE 24 luglio 2008, n. 125. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

(Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008)

### Articolo 5

*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette".

1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

► **DECRETO LEGISLATIVO 25.7.1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

*(omissis)*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

SINDACALE



Sindacale

## **Ccnl Terziario Piena applicazione della disciplina del lavoro domenicale**

Confcommercio ricorda che dal 18 novembre 2008 trova piena applicazione la disciplina sul lavoro domenicale definita dal Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, fatte salve le intese già stipulate.

L'articolo sul lavoro domenicale dell'ultimo rinnovo del Ccnl Terziario al 1° e 2° comma ha previsto che la disciplina relativa alle modalità di attuazione del lavoro domenicale sia oggetto di contrattazione di secondo livello. Nell'attesa della realizzazione di quanto previsto dai suddetti commi, trascorsi quattro mesi dalla sottoscrizione del rinnovo del Ccnl Terziario, le parti hanno concordato l'applicazione in via transitoria della disciplina sul lavoro domenicale contenuta nello stesso Ccnl Terziario.

## **Contratti inserimento Firmato il decreto che individua le aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne**

È stato firmato il decreto del ministero del Lavoro che legittima su tutto il territorio nazionale i contratti di inserimento con donne e l'ammissibilità dell'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%. I maggiori benefici eventualmente previsti in relazione al settore di appartenenza e all'ubicazione territoriale di svolgimento dell'attività lavorativa spetteranno solo per le lavoratrici residenti nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Rispetto al decreto dell'anno scorso si segnala che la regione Calabria non figura più nell'elenco delle aree con un forte divario fra occupati/disoccupati uomini e donne. Sulle conseguenze di tale esclusione, in attesa di chiarimenti ministeriali, segnaliamo l'interpello del ministero del Lavoro n. 20/2008.

## **IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Irpef Niente tassazione separata sullo straordinario corrisposto in ritardo**

# **L'Informatore**

gennaio 2009

## **Leggi decreti circolari**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 377/E del 9 ottobre 2008, ha risposto ad un'istanza di interpello presentata dalla direzione risorse finanziarie e strumentali del ministero dell'Interno in merito al corretto regime di tassazione da applicare agli emolumenti straordinari corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. I tecnici dell'Agenzia confermano che per le somme percepite dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in forza del quale le stesse devono essere assoggettate ad imposizione nello stesso anno in cui vengono corrisposte. Il ritardo nel pagamento dello straordinario dovuto al complesso iter burocratico di determinazione non può essere ricompreso fra quelle oggettive situazioni di fatto che giustificano l'applicazione della tassazione separata.

► **RISOLUZIONE n. 377/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2008. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Corresponsione competenze accessorie anno 2006 - articolo 17 del Tuir.**

### **Quesito**

La direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del ministero dell'Interno provvede, trimestralmente o semestralmente, ad accreditare le risorse finanziarie relative al pagamento delle competenze accessorie liquidate dagli uffici periferici, presso le contabilità speciali intestate ai prefetti in qualità di funzionari delegati del ministero dell'Interno.

A causa della complessità delle procedure di gestione dei capitoli di spesa, può verificarsi che l'assegnazione delle suddette risorse subisca un ritardo e, pertanto, per consentire il pagamento dei compensi maturati dal personale, l'emissione degli ordini di accreditamento è preceduta da una comunicazione con la quale si autorizzano le prefetture ad effettuare le relative liquidazioni nei limiti degli importi delle aperture di credito in corso di perfezionamento.

Tutto ciò premesso, è stato rilevato che talune prefetture, a causa di meri disguidi (ad es. ritardo del telegramma ministeriale di autorizzazione al pagamento), non sempre hanno potuto liquidare le prestazioni di lavoro straordinario nell'anno di riferimento, ma successivamente al 12 gennaio dell'anno seguente.

Al riguardo, talune Ooss hanno formalmente contestato il criterio fiscale applicato, sostenendo che gli emolumenti corrisposti successivamente il 12 gennaio dell'anno successivo quello di maturazione, dovrebbero essere sottoposti al regime di tassazione separata, come previsto dall'art. 17 del Tuir e non a quello ordinario come, in alcuni casi, invece, accaduto.

### **Soluzione interpretativa prospettata dall'istante**

L'amministrazione finanziaria con circolare del 5 febbraio 1997, n. 23/E, ha chiarito che il regime della tassazione separata non può trovare applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Stante tale precisazione, sembra applicabile alla fattispecie in esame il regime di tassazione ordinaria, atteso che il ritardo



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

nella corresponsione delle somme, peraltro limitato ad un brevissimo periodo, potrebbe considerarsi "fisiologico" in relazione ai tempi normalmente occorrenti al sostituto d'imposta per l'erogazione degli stessi.

Ciò premesso, si prega voler esprimere il proprio parere sulla descritta questione soprattutto in ragione di quanto affermato, sempre nella succitata circolare, laddove si esclude la tassazione ordinaria nell'ipotesi in cui situazioni di fatto, non imputabili ad una preordinata volontà del datore di lavoro, impediscano il pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo ordinariamente adottati.

### Parere della direzione

L'articolo 51 del Tuir statuisce che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".

Dal dettato normativo, si evince che per le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti.

L'unica deroga all'applicazione del principio di cassa è costituita dalla previsione della così detta "cassa allargata" che permette l'imputazione al periodo d'imposta precedente del reddito percepito entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Al fine di mitigare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione di questo criterio, il legislatore, all'art. 17 del Tuir, ha stabilito che nell'ipotesi di emolumenti arretrati, l'imposta si deve applicare separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti quello in corso, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva. L'art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir indica, infatti, in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata.

Ai sensi della citata norma, sono, infatti, soggetti a tassazione separata gli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (...)".

Al riguardo, la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997 ha precisato, che, in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 17, lett. b), del Tuir, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi:

1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Inoltre, il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; in questo caso, infatti, la stessa natura degli emolumenti comporta l'erogazione nell'anno successivo a quello di riferimento.

In relazione alla fattispecie prospettata dall'istante, si osserva che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti, risulta dovuta al complesso iter burocratico, sul cui andamento la volontà delle parti rimane del tutto estranea.

Ne consegue che, nonostante il ritardo nell'erogazione dei compensi non sia dovuto ad una volontà negoziale concordata tra il datore di lavoro e il dipendente, circostanza quest'ultima la cui ricorrenza escluderebbe l'applicazione del regime fiscale più favorevole, la complessità dell'iter burocratico di pagamento non può essere, però, ricompreso tra quelle "oggettive situazioni di fatto", che giustificano l'applicazione della tassazione separata.

In presenza, infatti, di procedure complesse per la liquidazione di compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d'imposta rientranti nella prassi comune.

Nel caso in esame, si ritiene che il ritardo, nella corresponsione degli emolumenti, assume quel carattere fisiologico che, come espressamente sancito nella circolare 5 febbraio 1997, n. 23 costituisce circostanza che esclude l'applicazione del regime della tassazione separata.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici

## Modelli di certificazione Approvato lo schema di certificazione unica Cud 2009

Con circa un mese d'anticipo rispetto alla consueta tempistica, l'Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo modello per la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2008. Le principali novità riguardano le: detrazioni per famiglie numerose (art. 12, c. 1-bis e 3 del Tuir) detrazioni per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività (Dl. 93/08 convertito dalla L. 126/08) Il Cud 2009, completo di istruzioni, è già disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "modulistica".





Sindacale

## CUD 2009

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater  
 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO .....



**DATI RELATIVI  
 AL DATORE DI LAVORO,  
 ENTE PENSIONISTICO  
 O ALTRO SOSTITUTO  
 D'IMPOSTA**

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
Comune	Prov.	Cap
Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività
		Codice sede

### PARTE A DATI GENERALI

**DATI RELATIVI  
 AL DIPENDENTE,  
 PENSIONATO O  
 ALTRO PERCETTORE  
 DELLE SOMME**

Codice fiscale 1	Cognome 2	Nome 3
Sesso (M-F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno 6	Prov. nasc. (sigla) 7
	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Previdenza complementare 8
		Eventi eccezionali 11
DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2008		
Comune 12		Provincia (sigla) 13
		Codice comune 14
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2008 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE		
Comune 15		Provincia (sigla) 16
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2009		
Comune 17		Provincia (sigla) 18
		Codice comune 19

### PARTE B DATI FISCALI

**DATI PER LA EVENTUALE  
 COMPILAZIONE  
 DELLA DICHIARAZIONE  
 DEI REDDITI**

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir Lavoro dipendente 3	4
Ritenute Irpef 5	Addizionale regionale all'Irpef 6	Addizionale comunale all'Irpef	
		Acconto 2008 10	Saldo 2008 11
			Acconto 2009 13
Ritenute Irpef sospese 14	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15	Addizionale comunale all'Irpef sospesa	
		Acconto 2008 17	Saldo 2008 18
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22	Acconti Irpef sospesi 23	
Acconto addizionale comunale all'Irpef 24	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 25		
Credito Irpef non rimborsato 26	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 27	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 28	

### ALTRI DATI

Imposta lorda 29	Detrazioni per carichi di famiglia 30	Detrazioni per famiglie numerose 31	Credito riconosciuto per famiglie numerose 32	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 33
Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 34	Detrazioni per oneri 35	Detrazioni per canoni di locazione 36	Credito riconosciuto per canoni di locazione 37	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 38
Totale detrazioni 39	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 40	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 44	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 45	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 46
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione 47	Previdenza complementare per familiari a carico 48	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 50		
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 51	Assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 53	Applicazione maggiore ritenuta 54	Casi particolari 55	

### DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 60	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 62	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 63	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 64

### SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ E ALTRE AGEVOLAZIONI

SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ				
Totale redditi 77	Totale ritenute operate 78	Ritenute sospese 79	Vedere istruzioni 80	Ammontare non imponibile addetti alla guida 81

### REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA				
Totale redditi 82	Totale ritenute Irpef 83	Totale addizionale regionale all'Irpef 84	Totale ritenute Irpef sospese 85	Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa 86



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Codice fiscale del percipiente \_\_\_\_\_

**COMPENSI RELATIVI  
AGLI ANNI PRECEDENTI**

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese
95	96	97	98

**TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO, INDENNITÀ  
EQUIPOLLENTI, ALTRE  
INDENNITÀ E PRESTAZIONI  
IN FORMA DI CAPITALE**

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta operata nell'anno	Ritenute sospese
107	108	109	110	111
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2007 e rimasto in azienda	TFR maturato fino al 31/12/2007 e versato al fondo
112	113	114	115	116
TFR maturato dal 1/1/2008 al 31/12/2008 e rimasto in azienda	TFR maturato dal 1/1/2008 al 31/12/2008 e versato al fondo			
117	118			

**SOSTEGNO A FAVORE  
DEI CONTRIBUENTI  
A BASSO REDDITO**

Rimborso per il contribuente	Rimborso per coniuge a carico	Rimborso per familiari a carico	Richiesta di non corresponsione	Somma recuperata
276	277	278	279	280

**PARTE C  
DATI  
PREVIDENZIALI  
ED ASSISTENZIALI  
INPS**

Matricola azienda	Ente pensionistico		Imponibile previdenziale	CONTRIBUTI DOVUTI		
	INPS	Altro		Sono stati interamente versati	Sono stati parzialmente versati	Non sono stati versati
1	2	3	4	5	6	7

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens

Tutti con l'esclusione di

10	11																		
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							

**SEZIONE 1  
LAVORATORI  
SUBORDINATI**

**SEZIONE 2  
COLLAB. COORDINATE  
E CONTINUATIVE**

Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Contributi a carico del collaboratore trattenuti		Contributi versati	
8		12	13	14	15

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens

Tutti con l'esclusione di

16	17																		
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							

**DATI  
PREVIDENZIALI  
ED ASSISTENZIALI  
INPDAP**

Codice fiscale Amministrazione	Codice identificativo INPDAP	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	Cassa		Anno di riferimento	
18	19	20	Pens.	Prev.	Cred. Endep.	25
			21	22	23	24

Totale imponibile pensionistico	Totale contributi pensionistici	Totale imponibili TFS	Totale contributi TFS	Totale imponibile TFR
26	27	28	29	30

Totale contributi TFR	Totale imponibile Cassa Credito	Totale contributo Cassa Credito	Totale imponibile ENPDEP	Totale contributi ENPDEP
31	32	33	34	35

**DATI  
PREVIDENZIALI  
ED ASSISTENZIALI  
IPOST**

Inquadramento		Codice fiscale Amministrazione		Decorrenza giuridica	
36	37	38	giorno	39	40

Data inizio	Data fine	N. giorni utili ai fini del TFR	Causa cessazione	Tipo impiego	Tipo servizio	Cassa/Comp.	Giorni utili
39	40	41	42	43	44	45	46

Maggiorazioni				Retribuzioni fisse e continuative	
47	48	49	50	51	52

Retribuzioni accessorie	Retribuzioni di base per il 18%	Retribuzioni ai fini TFS	Retribuzioni utili ai fini TFR	Premio di produzione
56	57	58	59	60

Indennità non annualizzabili	D.Lgs. 165/97, art. 4	Tredicesima mensilità	Data opzione per il TFR
61	62	63	64

Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa		Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione accessoria		CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:	
65	66	67	68	Ai fini pensionistici	Ai fini T.F.S.

Contributi ai fini del TFR		L. 388/2000, art. 78, comma 6		Indennità integrativa speciale annua conglobata		Imponibile contributivo ai fini TFR		CONTRIBUTI SOSPESE:	
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

CONTRIBUTI SOSPESE:					% aspettativa sindacale
Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	
73	74	75	76	77	78

CONTRIBUTI SOSPESE:					% aspettativa sindacale
Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	
79	80	81	82	83	84

**ANNOTAZIONI**

DATA \_\_\_\_\_  
giorno mese anno

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO \_\_\_\_\_



Sindacale

**CUD  
2009**

**Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF**

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

ALLEGATO A  
PERIODO D'IMPOSTA .....

<b>SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
<b>CONTRIBUENTE</b>		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

**LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

**SE SI È ESPRESA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

<p><b>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                    </p>	<p><b>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                    </p>
<p><b>Finanziamento della ricerca sanitaria</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                    </p>	<p><b>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</b></p> <p>FIRMA .....</p>
<p><b>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                    </p>	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

**SE SI È ESPRESA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.**

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche). Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle "Informazioni per il contribuente".

FIRMA





Sindacale



ALLEGATO 1

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

### 1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

#### 1.1 Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

#### 1.2 Dati personali

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

#### 1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF è facoltativa ed è richiesta ai sensi dell'art. 63-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 e può comportare il conferimento di dati di natura "sensibile".

1

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

### Informazioni CUD per il contribuente

#### 1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

#### 1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

#### 1.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

L'elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ed è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso gli uffici periferici dell'Agenzia.

#### 1.7 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

#### 1.8 Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF e per poterli comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta, dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.**

#### 2. Utilizzo della certificazione

2.1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2009), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 53 della certificazione).

2



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

## Informazioni CUD per il contribuente

**2.2.** La dichiarazione dei redditi deve essere presentata, quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

**2.3.** Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche:
  - se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  - se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche:
  - se nel 2008 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
  - se nel 2008 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
  - se nel 2008 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW, se nel 2008 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
- il quadro AC del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**2.4.** La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

### 3. Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

#### 3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;

3





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

### Informazioni CUD per il contribuente

- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

### 3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2009), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### 3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2009 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterle all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

### 4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente.

Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Informazioni CUD per il contribuente

### 5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Cassa credito, ENPDEP ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2008.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzerà i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

### 6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali IPOST

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'IPOST. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto.

Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 46 e 41) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto.

Con la certificazione CUD 2009 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 39 e 40), le singole trattenute operate (punti 67 e 68), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'IPOST utilizzerà i dati contenuti nella certificazione CUD 2009 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2009 Semplificato.

Pertanto nel CUD 2009 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento.

Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2009, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzioni ai fini pensionistici, punti 55, 56 e 60; per il trattamento di fine servizio, punto 58; per il trattamento di fine rapporto, punto 59; per i giorni utili, punti 46 e 41).

### 7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore

Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 8 per i lavoratori subordinati e nel punto 14 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Per i dipendenti iscritti all'INPDAP l'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nei punti 27, 29 e 31.

Per i dipendenti iscritti all'IPOST l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 67 e 68.

5



Sindacale

## **COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Assenza alla visita di controllo**

► CASSAZIONE Sez. lav. 28 gennaio 2008, n. 1809 (da Dir. & Prat. Lav. n. 34/08, pag. 2017). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità - Assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo - Decadenza dal trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza dal lavoro - Successiva visita ambulatoriale - Confermativa dello stato di malattia - Impossibilità di effettuare la visita ambulatoriale per chiusura della struttura sanitaria - Influenza sul trattamento economico - Esclusione - Influenza sulla protrazione degli effetti della decadenza - Rilevanza - Fondamento.**

In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del Dl 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo; ne consegue che l'impossibilità per il lavoratore di effettuare tale visita (nella specie il giorno successivo a quello della sottrazione alla visita di controllo), a causa della chiusura dell'ambulatorio della Asl, non impedisce la perdita del trattamento economico derivante dal mancato assolvimento di quell'onere.

## **ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Licenziamento Conversione dalla giusta causa al giustificato motivo**

► CASSAZIONE Sez. lav. 17 gennaio 2008, n. 837 (da Dir. & Prat. Lav. n. 32/08, pag. 1880). **Controversie del lavoro - Appello - Licenziamento per giusta causa - Impugnazione - Conversione d'ufficio in appello della giusta causa in giustificato motivo - Ammissibilità - Limiti.**

Poiché la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti che il datore di lavoro ha posto a base del recesso, la impugnazione della sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità o illegittimità del licenziamento per sussistenza o insussistenza della giusta causa comprende la minor domanda relativa alla declaratoria delle legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ed abilita il giudice di appello a pronunciarsi in tal senso anche in mancanza di espressa richiesta della parte, senza che vi sia lesione dell'art. 112 c.p.c.

### **Superamento del periodo di comportamento**

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 gennaio 2008, n. 1438 (da Dir. & Prat. Lav. n. 34/08, pag. 20105). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto - Superamento del periodo di comporto - Recesso del datore di lavoro - Tempestività - Valutazione - Criteri - Fattispecie.**

In tema di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi dell'urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto di tutte le circostanze all'uopo significative così da temperare da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la concessione al lavoratore di un congedo parentale, dopo il superamento del periodo di comporto, incompatibile con la volontà di rescindere il rapporto). (Rigetta, App. Torino, 24 gennaio 2005).





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paaga base (1/2/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# 'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.349,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.233,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.130,14</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>3.923,56</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
<b>Totale</b>		<b>3.655,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

#### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Intesa San Paolo Servizi Transazionali Spa - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice IBAN IT91F0316301696000010010001 intestato al Fondo Pensione FonTe  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	
<b>Quadri</b>		3,02		<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>			
1		2,79		2		2,26	
2		2,52		3		2,06	
3		2,26		4		1,93	
4		2,06		5		1,81	
5		1,93		6		1,81	
6		1,81		<b>Operatori di vendita</b>			
7		1,67		1a categoria		2,00	
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>				2a categoria		1,79	
2		2,06					
3		1,93					
4		1,81					
5		1,67					
6		1,67					

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036  F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C  B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000  D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.397,00 mensili e € 40.765,00 annuali per il 2008). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".





Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990
	Giugno	134,8	2,276	2,457
	Luglio	135,4	2,731	2,923
	Agosto	135,5	2,807	3,105
	Settembre	135,2	2,579	3,059
	Ottobre	135,2	2,579	3,184

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)





Welfare

## Indice

### PREVIDENZA

- ▶ Il lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio del turismo e dei servizi. . . . . **Pag. 35**
- ▶ Legge 104/92. Nuova modulistica (2<sup>a</sup> parte) . . . . . **Pag. 39**
- ▶ Accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. . . . . **Pag. 45**

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Covip. La possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. . . . . **Pag. 46**

### ASSISTENZA

- ▶ Socio addetto ad attività di sorveglianza per conto della società. Rapporti di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo. . . . . **Pag. 47**
- ▶ Fondo Est. Natura vincolante del contributo datoriale. . . . . **Pag. 48**

### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ L'onere della prova nell'obbligazione previdenziale. . . . . **Pag. 48**

## In PRIMO PIANO

### Il lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio e dei servizi

Dopo la felice sperimentazione in agricoltura, l'Inps ha fornito le istruzioni per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio tramite i buoni lavoro (voucher) anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. ▼

▶ CIRCOLARE Inps n. 104/2008. **Articolo 22 del Dl 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d.**

**voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi**

### 1. Premessa

L'art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del Dlgs 276/03, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l'art. 71 del Dlgs n. 276/03 che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l'esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 - all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art. 22 del Dl 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell'istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

La presente circolare propone - con l'eccezione delle imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l'utilizzo del c.d. "voucher telematico" sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono "multiplo" da 50 euro.

Il voucher da 10 euro ed il buono "multiplo" da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono "multiplo" da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

### 2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,



Welfare

# L'Informatore

gennaio 2009

Previdenza

limitatamente appunto al commercio, al turismo e ai servizi. Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli ormai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei "periodi di vacanza" si richiama quanto già precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s'intende:

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, si precisa che, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l'impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente fissati dalla legge dei 10mila euro all'anno e secondo il regime contributivo ordinario come precisato dal comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tuttavia, là dove l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito generale dell'articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1 dell'articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell'articolo 70.

Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone la applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lett. g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70, comma 1.

Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel

limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare che utilizza giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In definitiva, il comma 1, lettera g), dell'articolo 70 ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.

Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di conseguenza, fino all'emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

### 3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

Per l'operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che l'Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione



del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica - tipo 'bancomat' - per l'accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all'utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.

B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it);
- Sedi Inps;
- Centri per l'Impiego (Cpi),
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'Inail, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'Inail sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'Inail mette a disposizione il fax n. 800.657657.

#### 4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Per il prestatore/lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (Dlgs 276/03, art. 72, c. 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipen-

dentemente dalla circostanza di operare nell'ambito della lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 ovvero nell'ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### 5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono "multiplo", del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (convenzionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 della Dlgs 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.

In sostanza ogni buono-voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell'Inail che il contributo Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d'ufficio dall'Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

#### 6a. Procedura con "voucher telematico"

##### 6a.1 Accredito anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del Dl 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accredito anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema Inps, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione servizi online - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center );
- presso le sedi Inps;
- presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del Dlgs 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.



A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

- la carta magnetica (Inps Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
  - del materiale informativo;
  - dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.
- La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (Inps Card) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Come già indicato quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la Inps Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

### 6a.2. Registrazione committenti

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del DL 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi Arca dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi Inps e già provvisti di Pin;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi Inps),
- tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

Il Contact Center o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del Pin secondo le consuete regole.

### 6a.3. Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'Inps la richiesta dei voucher, che dovrà contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- comunicazione preventiva all'Inail (cui l'Inps riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventi-

vamente comunicate direttamente all'Inail con le modalità di cui al successivo punto 6.b3.

### 6a.4. Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti - prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando - nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale Lacc appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento - possibile solo per l'acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg lavoro occasionale acc;
- tramite pagamento on line attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio tramite addebito su cc postale Bpiol/Bpol o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard.

### 6a.5. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6a.3), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della Inps Card),
- nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare:

- al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:

- inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;
- risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la





Welfare

# L'Informatore

gennaio 2009

Previdenza

WELFARE

rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

#### 6a.6. Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori - lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-mens. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

#### 6b. Procedura con voucher cartaceo

In aggiunta al buono telematico descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono "voucher" cartaceo di 10 euro ovvero un buono 'multiplo' di 50 euro.

Di seguito si descrive il flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.

#### 6b.1 Buoni cartacei

L'Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

#### 6b.2 Acquisto dei buoni da parte del committente

Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg lavoro occasionale acc.

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi provinciali Inps, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

#### 6b.3 Comunicazione preventiva a cura del committente

Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'Inail, attraverso

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
- il numero di fax gratuito Inail 800.657657,
- indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,

- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'Inail.

#### 6b.4 Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

#### 6b.5 Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

#### 6b.6 Rendicontazione ad Inps del pagamento dei buoni

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad Inps attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

#### 6b.7 Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori - lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-mens. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

(omissis).

## Legge 104/92 Nuova modulistica (2ª parte)

Concludiamo la pubblicazione, iniziata nel numero di dicembre 2008 dell'Informatore, dei modelli Inps di più frequente utilizzo relativi alle prestazioni economiche a tutela della disabilità grave come da messaggio n. 2654 del 18 settembre 2008.





Welfare



PROTOCOLLO

Hand 3 - COD. SR09



### Domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave. - 1/4

(art. 33 comma 6 legge 104/1992)

ALL'UFFICIO INPS DI \_\_\_\_\_

ALL'AZIENDA \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- matricola Inps dell'Azienda (per le aziende agricole indicare partita IVA o codice fiscale) \_\_\_\_\_

- settore di appartenenza (industria, artigianato, terziario, servizi, agricoltura ecc.) \_\_\_\_\_

Richiedente

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ NATO/A IL GG/MM/AAAA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

CITTADINANZA \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

TELEFONO\* \_\_\_\_\_ CELLULARE\* \_\_\_\_\_

E-MAIL\* \_\_\_\_\_

● Chiedo

- di usufruire delle ore di permesso giornaliero (articolo 33 comma 6 legge 104/1992)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- di usufruire dei giorni di permesso mensile (articolo 33 comma 6 legge 104/1992)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- il pagamento diretto dell'indennità in quanto operaio agricolo

\* dati facoltativi



Welfare

Hand 3 - COD. SR09

### INPS



### Domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave. - 2/4

**● Dichiaro**

- di svolgere attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze dell'Azienda indicata nella prima pagina con qualifica di (impiegato, operaio, ecc.) \_\_\_\_\_
- di svolgere l'attività lavorativa a part time
  - orizzontale       verticale: numero giorni lavorativi \_\_\_\_\_ n. giorni di lavoro effettivi \_\_\_\_\_
- di svolgere un orario giornaliero di lavoro pari a ore \_\_\_\_\_
- di essere in condizione di disabilità grave (articolo 4 comma 1 legge 104/1992) accertata dalla commissione ASL di \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato, la presente dichiarazione deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento

**● Dichiarazione del familiare del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute**

io sig. \_\_\_\_\_ ho prestato questa dichiarazione in qualità di (grado di parentela) \_\_\_\_\_ del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute.

Firma del familiare \_\_\_\_\_

Attesto che tale dichiarazione è stata resa dal sig. \_\_\_\_\_ (estremi di un documento di riconoscimento) \_\_\_\_\_

il quale ha altresì dichiarato di essere (grado di parentela) \_\_\_\_\_ del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'addetto

**Dichiarazione del disabile che non sa o non può firmare**

Attesto che tale dichiarazione è stata resa in mia presenza dal dichiarante, identificato mediante (estremi di un documento di riconoscimento) \_\_\_\_\_

il quale mi ha altresì dichiarato  che non sa firmare       che non può firmare a causa di un impedimento

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'addetto

Spazio riservato al Pubblico Ufficiale

WELFARE



Welfare

# INPS



Hand 3 - COD. SR09



## Domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave. - 3/4

### Dati e dichiarazione del tutore / curatore / amministratore di sostegno

NOME  COGNOME  
 CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA   
 A  RESIDENTE IN   
 INDIRIZZO  CAP   
 TELEFONO  CELLULARE   
 E-MAIL

nella sua qualità di:  tutore  curatore  amm.re di sostegno

Se l'interessato è soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, la presente dichiarazione è resa e sottoscritta rispettivamente dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno. (art.5 del DPR 445/2000).

#### Dichiaro che il disabile

- svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda indicata nella prima pagina con qualifica di \_\_\_\_\_
- svolge l'attività a part-time
  - orizzontale
  - verticale n.giorni lavorativi \_\_\_\_\_ n. giorni di lavoro effettivi \_\_\_\_\_
- svolge un orario giornaliero di lavoro pari a ore \_\_\_\_\_
- è in condizione di disabilità grave (art. 4, comma 1, della legge n.104/1992) accertata dalla Commissione ASL di \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

#### ● Documentazione allegata (da non presentare se già allegata a precedenti domande di permessi ex legge 104/92)

- Certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità dell'handicap
- Copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.
- Altro (indicare) \_\_\_\_\_



Welfare

### INPS



Hand 3 - COD. SR09



## Domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave. - 4/4

**Modalità di pagamento** (solo in caso di pagamento diretto)

- assegno circolare
- bonifico presso ufficio postale di \_\_\_\_\_
- accreditato sul conto corrente bancario o postale

**CODICE IBAN**

**Delega al Patronato**

Delego il patronato \_\_\_\_\_ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti di Inps, per la trattazione della presente domanda.

Firma dell'operatore del Patronato \_\_\_\_\_

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.



Welfare

### INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PROTOCOLLO

Hand 4 - COD. SR10



## Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati con disabilità grave - 1/5

(art. 42 comma 5 Testo Unico sulla maternità e paternità - decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 350/2003)

ALL'UFFICIO INPS DI

ALL'AZIENDA \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

IL DATORE DI LAVORO E' AUTORIZZATO AL PAGAMENTO SOLO SE SUL MODULO E' PRESENTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO INPS

### Genitore o affidatario richiedente

NOME  COGNOME

CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA

A  PROV.  STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE IN  PROV.  STATO

INDIRIZZO  CAP

TELEFONO\*  CELLULARE\*

INDIRIZZO E-MAIL\*

### Chiedo

- di usufruire del congedo straordinario spettante ai genitori o affidatari di persone in condizione di disabilità grave e della relativa indennità (art. 42 T.U. sulla maternità e paternità - decreto legislativo n. 151/2001)
- il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'indennità, in quanto operaio agricolo

### Periodi di congedo richiesti

Chiedo di poter usufruire dei congedi straordinari, con pagamento della relativa indennità, nei seguenti periodi:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\* Dati facoltativi





## Accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Gli articoli 25 e 35 del Testo unico sulla maternità (Dlgs n. 151/2001) disciplinano l'accredito dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. Il comma 504 dell'art. 2, L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che tale accredito è consentito soltanto a coloro che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore del Testo unico stesso.

► CIRCOLARE Inps n. 100/2008. **Art. 2, comma 504, Legge n. 244/2007. Artt. 25 e 35 del Decreto legislativo n.151 del 2001.**

### 1.1 Premessa

Sulla Gu n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. ordinario n. 285, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

L'art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.

Il comma in esame introduce una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità.

### 1.2 Nozione di iscritto alla data del 27.4.2001

Il richiamato art. 2, comma 504, stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.

Al riguardo si precisa che per l'assicurazione generale obbligatoria l'iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.

Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.

La facoltà di accredito e riscatto in parola può essere quindi esercitata anche da coloro che, non pensionati al 27.4.2001, siano cessati dall'attività e ciò indipendentemente dalla data di cessazione della stessa. Analogamente potranno esercitare la facoltà in parola coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto, si siano pensionati successivamente a tale data. In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell'accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Il superstite della lavoratrice/lavoratore deceduta/o anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha titolo all'accredito o al riscatto a condizione che l'assicurata/o potesse far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto legislativo citato e non fosse titolare di pensione.

### 1.3 Diritto all'accredito e al riscatto per periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Durata dei periodi (artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, decreto legislativo n.151/2001)

Posta la natura interpretativa della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 504, della legge 244/2007, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all'accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (art. 25, comma 2 e art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l'unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo, come sopra precisato, alla predetta data 27.4.2001.

Conseguentemente, a modifica dei criteri operativi scaturiti dalle circolari 102/2002, 61/2003 e dal messaggio 6726 del 28.2.2005, e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza (in particolare a quanto indicato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 7385 del 19.3.2008), il diritto all'accredito ed al riscatto di cui agli artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l'accredito figurativo o il riscatto per maternità.

Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

### 1.4 Verifica del requisito contributivo sulla base di contribuzione da lavoro agricolo dipendente

Con circolare n. 61 del 26 marzo 2003 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.

Al punto 3 della circolare citata è stato precisato che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva da valutare sulla base di periodi lavorati in agricoltura deve essere verificato secondo i criteri stabiliti dai commi 9 e 12 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e che detto requisito si considera perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (gg. 270 x 5).

I predetti criteri sono stati oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto che l'impianto normativo dei predetti commi da 9 a 12 dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 stabilisce un valore convenzionale per le giornate di contribuzione agricola allo specifico fine dell'accesso a pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Alla luce di tali approfondimenti, pertanto, appare opportuno valutare le giornate di contribuzione agricola, ai fini del rag-



Welfare

giungimento del quinquennio richiesto dalle disposizioni in esame, facendo riferimento al principio di equivalenza tra la contribuzione non agricola e la contribuzione agricola, nei casi in cui ha effettivamente rilievo la sola posizione contributiva dell'assicurato e non anche quando si valuti la stessa nel momento dell'accesso a pensione, momento nel quale è noto che il valore attribuibile a ciascuna giornata di contribuzione agricola è diverso a seconda della gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Si ritiene pertanto che il quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell'accredito figurativo e dell'esercizio della facoltà di riscatto in esame possa intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Le indicazioni di cui al punto 3 della circolare n. 61/2003 devono intendersi in tal senso modificate.

Sulla base del "nuovo" requisito contributivo potranno essere riesaminati, a domanda, i provvedimenti di reiezione assunti secondo i criteri precedentemente fissati.

Come già precisato con messaggio n. 4363 del 21 febbraio 2008 e ribadito nella presente circolare si conferma che - pur in presenza del requisito del quinquennio contributivo - l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti non titolari

## **Covip Possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare**

L'Authority in materia di previdenza complementare ([www.covip.it](http://www.covip.it)) ha fornito gli auspicati chiarimenti relativamente alla possibilità, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti, per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.

Il decreto legislativo n. 252 del 2005, come noto, contempla espressamente, all'art. 8, comma 11, la possibilità che l'aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l'iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.

La norma consente, pertanto, a coloro che possano vantare

# **L'Informatore**

gennaio 2009

## **Previdenza**

di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001.

### **1.5 Fondi speciali**

Ad ulteriore precisazione si conferma che le disposizioni in esame si applicano anche agli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza contabile separata nel Fpld.

In particolare, per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri e all'Inpdai, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel Fpld.

### **1.6 Trattamenti pensionistici più favorevoli. Definizione delle questioni pendenti**

La disposizione introdotta dalla finanziaria per il 2008 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell'1.1.2008.

Le domande pendenti in materia di accredito o riscatto dei periodi di maternità dovranno essere esaminate in base alle nuove disposizioni diramate.

I ricorsi pendenti in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità saranno restituiti affinché la domanda che ha dato origine al ricorso medesimo venga riesaminata alla luce delle nuove disposizioni.

In merito alle istanze ed ai ricorsi amministrativi definiti negativamente, resta ferma la facoltà degli interessati di presentare nuova domanda.

### **1.7 Criteri di compatibilità**

Nei limiti della compatibilità con le presenti indicazioni restano ferme le disposizioni già emanate sulla materia.

## **Previdenza complementare**

almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

La disposizione, inserita nel contesto del citato articolo 8, intitolato "Finanziamento", è volta a disciplinare le varie modalità di finanziamento delle forme previdenziali. A tale ambito va pertanto riferita l'efficacia della stessa, diretta unicamente a precisare, da un lato, l'ammissibilità di versamenti contributivi dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e, dall'altro, ad estendere anche a tali contributi il regime fiscale agevolato di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

La ratio della norma è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di confermare che i contributi versati oltre il raggiungimento, in generale, dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza - e, quindi, non solo dei requisiti inerenti l'età pensionabile, richiamata dalla norma, ma anche delle prescritte anzianità contributive minime - continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.

Questione distinta è quella inerente la possibilità per l'iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pen-



Welfare

sionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi.

L'articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005 regola la materia e definisce le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare, prevedendo i presupposti (maturazione dei requisiti per le prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare) per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica, ma nulla stabilisce sul punto che l'effettivo esercizio del diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei previsti requisiti, essendo rimessa all'iscritto la determinazione del momento in cui formulare la relativa istanza.

La Covip chiarisce che è senz'altro ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la

## Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società Rapporto di lavoro subordinato Obbligo assicurativo

L'Inail, con la circolare n. 66 del 7 novembre 2008, in [www.inail.it](http://www.inail.it), detta nuove istruzioni circa l'obbligo assicurativo dei soci addetti alla sovrintendenza del lavoro altrui

**Obbligo assicurativo del socio operante in qualità di sovrintendente.**

L'indirizzo sin qui seguito dall'Inail era stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri. In quest'ultima ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale" identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi. Tale indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello seguito dalla giurisprudenza che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte "con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità" e non già con "interventi occasionali ed eccezionali".

Di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha subito un'evoluzione che ha comportato il graduale superamento della nozione del rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio-sovrintendente e compagine sociale, affermando che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare

# L'Informatore

gennaio 2009

## Previdenza complementare

conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.

Perciò l'iscritto a una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita (Fon.Te, Fondo Mario Negri) che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica è richiamato all'esigenza di effettuare una scelta consapevole che tenga conto delle seguenti opzioni:

- formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa;
- non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare, restando libero di scegliere se effettuare dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare ovvero cessare la contribuzione.

## Assistenza

materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata. In virtù di tale orientamento giurisprudenziale, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro. A valere dalla data della circolare (7 novembre 2008), i soci in questione saranno assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, queste le conseguenze sul piano assicurativo:

**Socio addetto ad opera manuale.** L'Istituto ribadisce che l'obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l'indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.

**Socio-sovrintendente.** L'obbligo assicurativo per il socio di società che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro altrui (e, cioè, senza prestare attività manuale), sovrintende al lavoro di altri ricorre solo nell'ipotesi in cui tale soggetto operi in forma di lavoro subordinato

**Socio-amministratore.** Il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore.

**Socio-amministratore unico.** Il socio-amministratore-unico che presta una delle attività rischiose previste dal Testo unico è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail purché presti un'opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società ovvero sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.

WELFARE



## Fondo Est Natura vincolante del contributo datoriale

L'associazione nazionale consulenti del lavoro ha organizzato a Pordenone il 13 novembre 2008 un convegno di approfondimento giuridico sulla natura del contributo datoriale al Fondo Est, concludendo che lo stesso è dovuto a prescindere dall'adesione alle associazioni firmatarie, in quanto componente della retribuzione garantita, ai sensi dell'articolo 36 della Carta costituzionale. Il convegno, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti ha avuto come obiettivo quello di offrire un'analisi puntuale dell'istituto rientrante nella sfera del welfare contrattuale e, in assenza di giurisprudenza, dare da subito indicazioni sul piano operativo. L'iniziativa ha avuto pieno successo, segnando una svolta a nostro avviso definitiva ed è di assoluta attualità avendo il ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociale deciso di inserire la materia nell'ultimo capitolo del Libro verde, riecheggiando la volontà politica dell'attuale governo di costituire un welfare "plurale", come vuole l'Europa. Nel merito, occorre ricordare come la dottrina abbia enucleato le due macrofunzioni dei contratti collettivi nazionali: quella normativa, vincolante per tutti, perché specificamente ad individuare i contenuti dei singoli contratti individuali di lavoro; l'altra, obbligatoria, rivolta alle parti stipulanti il contratto collettivo. La ripartizione non ha come riferimento alcuna fonte normativa ed è retaggio del passato regime corporativo (i riferimenti risalgono al 1926).

Nel periodo post-corporativo, la complessità della distinzione tra clausole normative (cogenti per tutti ex art. 36 Cost.) ed obbligatorie (che invece sono derogabili, data la natura del Ccnl, di diritto comune) ha come derivata il problema della clas-

sificazione delle singole disposizioni contrattuali, e soprattutto il bisogno di definire quelle disposizioni non classificabili tout court in una delle due fattispecie e che la dottrina più recente definisce come bivalenti. Nella pratica giuridica, la parte obbligatoria dei Ccnl riguarda oggi, secondo gli interpreti, l'allargamento del campo di azione della contrattazione alla parte amministrativa del rapporto di lavoro e, nelle tornate dell'ultimo decennio, al welfare contrattuale. Occorre disinnescare l'emergente contenzioso, riconoscendo l'ulteriore segmentazione della parte obbligatoria, nelle cosiddette clausole strumentali appartenenti alla parte normativa dei Ccnl (si pensi alle procedure conciliative). Sul welfare contrattuale era intervenuta l'autorità amministrativa, rispondendo all'interpello dell'ordine dei consulenti di Treviso, a prescindere dai criteri interpretativi imposti dalle preleggi al codice civile, sostenendo maldestramente che il welfare contrattuale non ha natura retributiva.

L'affermazione del frettoloso estensore ministeriale è smentita dallo stesso tenore letterale delle clausole contrattuali che esplicitamente (Ccnl Turismo, Ccnl Terziario) dichiarano in modo incontrovertibile la natura retributiva delle disposizioni patrizie in tema di previdenza ed assistenza sanitaria. L'interpretazione ministeriale, che non vincola il giudice soggetto alle sole leggi, è grossolana. In chiaro, l'amministrazione non ha letto il testo contrattuale, che è inattaccabile per chiarezza e approfondita argomentazione. I relatori tutti, esaminati i precedenti giurisprudenziali, (Cass. 6656/2002, 503/2003, 783/2006, 14591/2006), hanno concluso: "Qualora sia stata istituita la cassa/fondo i datori di lavoro - a prescindere dall'adesione diretta o di fatto all'associazione datoriale firmataria il Ccnl - sono tenuti ad adempire, poiché tale previsione contrattuale rientra nel fondamentale diritto alla retribuzione garante della libertà e dignità del lavoratore, consacrato nell'articolo 36 Cost."

## Orientamenti e giurisprudenza

### L'onere della prova nell'obbligazione previdenziale

L'obbligazione a carico del datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sorge quando si instaura il rapporto di lavoro subordinato, nel momento in cui l'obbligato diviene parte del medesimo rapporto, ed è calcolata percentualmente sulla retribuzione imponibile, da calcolarsi in relazione al reale contenuto del rapporto di lavoro e secondo la sua effettiva disciplina. Oltre all'obbligazione contributiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire agli enti previdenziali elementi necessari per l'accertarne l'esistenza e l'ammontare delle somme dovute, comunicando i lavoratori occupati alle proprie dipendenze e le retribuzioni corrisposte. A fronte di tali obblighi, spettano all'ente previdenziale poteri di ispezione e controllo, e di accertamento, in caso di omessa denuncia del rapporto di lavoro, della sussistenza del medesi-

mo rapporto e del conseguente debito contributivo del datore di lavoro. Senza dubbio, la richiesta comunicazione di assunzione trasmessa dal datore di lavoro al Centro per l'impiego costituisce elemento che l'Istituto previdenziale può considerare nell'ambito delle proprie valutazioni, anche al fine dell'esercizio dei poteri ispettivi spettanti per legge, ma esso non può comportare un'inversione dell'onere della prova, addossandolo al datore di lavoro, della pretesa fatta valere dal medesimo Istituto, circa il credito per differenze contributive conseguenti ad una retribuzione imponibile diversa da quella contrattualmente dovuta e rispondente ai ed. minimali stabiliti in base alla contrattazione collettiva. Il diritto dell'Inps, pertanto, a differenze contributive previdenziali, basate su differenze retributive del lavoratore per un inquadramento diverso da quello pattuito, presuppone la prova a carico dell'Inps dell'attività svolta in concreto dal lavoratore, senza che la richiesta di avviamento al lavoro presentata dal datore di lavoro possa far presumere il diverso inquadramento invocato.





**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

gennaio 2009

## Sicurezza e igiene del lavoro

### Indice

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

► Sicurezza sul lavoro - Legge 133/2008  
- Modifica dell'art. 55 Dlgs 81/2008 -  
Chiarimenti... **Pag. 49**

#### AMBIENTE

► Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai)  
- Contributo ambientale per i singoli  
imballaggi dal 1° gennaio 2009. .... **Pag. 49**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### Sicurezza sul lavoro Legge 133/2008 Modifica dell'art. 55 Dlgs 81/2008

#### Chiarimenti

Il presente articolo è per fugare ogni dubbio (tuttora posto all'attenzione dello scrivente Servizio) in merito all'esistenza o meno di una apposita sanzione in caso di violazione dell'obbligo di munire i lavoratori - che prestino la loro opera in regime di appalto o subappalto - di apposita tessera di riconoscimento. Di seguito, dunque, significato e portata della disposizione normativa della Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, intervenuta a modificare il regime sanzionatorio del Dlgs 81/2008, il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. ▼

Tra i numerosi provvedimenti normativi sui quali ha impattato la legge 133/2008 vi è anche il Dlgs 81/2008; la modifica ha toccato, nello specifico, l'art. 55 del decreto, in materia di sanzioni, cancellando la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 10.000 € per la violazione dell'obbligo, stabilito in capo alle imprese appaltatrici, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento (obbligo previsto dall'art. 18, I co., lett. u).

Nell'art. 55 così novellato, la sanzione pecuniaria dai 2.500 ai 10.000 € resta in piedi per la:

• violazione dell'art. 29, IV co.: obbligo di tenuta e custodia presso l'azienda del documento di valutazione dei rischi (nonché del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);

• violazione dell'art. 35, II co.: obbligo del datore di lavoro di sottoporre all'attenzione dei soggetti con i quali è tenuto a svolgere la riunione periodica il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale, etc.

Questo non significa tuttavia aver lasciato sprovvista di sanzione la violazione dell'obbligo di munire di tesserino di riconoscimento i lavoratori che svolgono la loro attività in regime di appalto o subappalto.

Il legislatore, infatti, quell'obbligo non l'ha abrogato: l'art. 18, I co., lett. u) citato è "vivo e vegeto".

La relativa sanzione -pecuniaria- è prevista alla lettera m) dell'art. 55 del Testo unico: da 100 a 500 € per ciascun lavoratore (che non sia dotato dell'apposito tesserino).

Questa disposizione fa riferimento, precisamente, alla violazione dell'art. 26, VIII co. del Testo unico medesimo: la norma che, per il caso di mancata dotazione del tesserino in questione, stabilisce la relativa responsabilità anche in capo al datore di lavoro committente, chiamato a rispondere in solido con l'impresa appaltatrice.

### Ambiente

#### Consorzio nazionale imballaggi (Conai) Contributo ambientale per i singoli imballaggi dal 1° gennaio 2009

Riteniamo utile informare circa i valori economici, riferiti ai singoli imballaggi nella tabella sotto-indicata, che sono applicati dal 1° gennaio 2009 e che, per comodità, proponiamo in una tabella riassuntiva, date le variazioni intervenute nell'anno ancora in corso.

La quota si riferisce al contributo ambientale che deve essere calcolato nel momento della "prima cessione" dell'imballaggio; nella maggior parte dei casi per il nostro settore tale contributo ambientale si applica quando gli utilizzatori / commercianti sono importatori diretti di imballaggi pieni (cioè merci imballate), svolgendo così un ruolo assimilabile a quello dei produttori.

Per questo essi sono tenuti agli adempimenti previsti dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/06, cosiddetto "Nuovo codice ambientale" che riprendono gli ex-articoli 38 e 41 del Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi).

Qui di seguito riassumiamo in tabella l'entità del contributo ambientale per l'anno 2009.

Acciaio	15,49 Euro/ton
Alluminio	25,82 Euro/ton
Carta	22,00 Euro/ton
Legno	8,00 Euro/ton
Plastica	105,00 Euro/ton
Vetro	10,32 Euro/ton

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 193 gennaio 2009  
anno LIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Tributario

# L'Informatore

gennaio 2009

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

### Indice

#### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Misure urgenti anti-crisi - Dl n. 185 del 29 novembre 2008. . . . . **Pag. 51**
- ▶ Adesione ai verbali di constatazione - Istituzione codici tributo - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2008, n. 426/E. . . . . **Pag. 54**

#### TRIBUTI LOCALI

- ▶ Ici - Comune di Milano - Assimilazione dell'abitazione principale - Delibera del Consiglio comunale del 3 novembre 2008. . . . . **Pag. 56**

**IN PRIMO PIANO**

### Misure urgenti anti-crisi Dl n. 185 del 29.11.2008

Sul Supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 185 recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Qui di seguito vengono illustrate le principali novità contenute nel c.d. decreto "anti-crisi".

#### Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (art. 6)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

I soggetti interessati sono i seguenti:

- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;

- imprese di assicurazione;

- persone fisiche e società semplici.

In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata, entro il termine di 48 mesi dal versamento, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

I contribuenti, che alla data del 29 novembre 2008 non hanno presentato domanda, hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine prescritto per l'esercizio del diritto al rimborso dalla normativa vigente.

Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze.

#### Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (art. 7)

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, è prevista l'applicazione della esigibilità differita dell'Iva, anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La fattura relativa ad una operazione assoggettata al nuovo regime dovrà portare l'annotazione che trattasi di "operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, del Dl n. 185/2008"; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie, cioè, l'Iva è esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Queste disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

L'efficacia delle disposizioni sopra descritte è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal decreto in esame, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la suddetta novità.



Tributario

# L'Informatore

gennaio 2009

## Imposte dirette e indirette

### Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (art. 8)

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.

### Rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15, commi da 16 a 22)

In base ad una direttiva europea a decorrere dall'anno 2005 tutte le società quotate o appartenenti a gruppi quotati, sono obbligate, per finalità di trasparenza e comparabilità dei bilanci, a redigere il bilancio applicando i principi contabili internazionali Ias (International Accounting Standards).

A tutte le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l'articolo 15, comma 16 del decreto legge in esame consente di rivalutare gli immobili strumentali risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

I soggetti interessati sono i seguenti:

- società in nome collettivo;
  - società in accomandita semplice ed equiparate;
  - società per azioni e in accomandita per azioni;
  - società a responsabilità limitata;
  - società cooperative e società di mutua assicurazione;
  - società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  - enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- Il saldo attivo della rivalutazione, da eseguirsi nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva qualificata con riferimento espresso al decreto legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, trattata ai fini fiscali come riserva in sospensione d'imposta.

Sarà consentito affrancare il saldo attivo versando un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap e di eventuali addizionali in misura pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, tramite il versamento di una imposta sostitutiva del 10% (Irpef, Ires e Irap e eventuali addizionali) per gli immobili ammortizzabili e del

7% per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione (affrancabile, come detto, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%).

I versamenti delle imposte dovute possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale è effettuata la rivalutazione oppure in tre rate (la prima con la stessa scadenza detta) e le altre due nei rispettivi termini del versamento a saldo delle imposte per i due periodi d'imposta successivi.

Il 3% è il tasso d'interesse annuo da applicare e versare contestualmente alle imposte dovute e rateizzate.

### Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (art. 16, commi 2, 3)

È disposta la soppressione dei seguenti adempimenti:

- invio telematico dei corrispettivi previsto dall'art. 37, commi da 33 a 37-ter, Dl n. 223/2006;
- obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti 10.000 previsto dall'art. 1, commi da 30 a 32 della legge finanziaria 2007;
- obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall'art. 1, commi da 363 a 366, della legge finanziaria 2008.

### Riduzione costo ravvedimento operoso (art. 16, comma 5)

Con la modifica alle misure di riduzione delle sanzioni contenute nell'art. 13, Dlgs n. 472/97 sono ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso.

Le riduzioni sono collegate all'introduzione di nuovi istituti deflattivi del contenzioso, come la definizione dei Pvc e degli inviti al contraddittorio.

La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse e alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

Con riferimento alla maggior parte delle violazioni sostanziali, nelle quali la sanzione edittale minima è prevista in misura pari al 100%, la sanzione ridotta passa dal 20% al 10% dell'imposta non versata.

### Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero (art. 17, comma 2 e art. 29, commi da 2 a 5)

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data del 29 novembre

Ravvedimento	Riferimento art. 13, Dlgs n. 472/97	Riduzione prima del 29 novembre 2008	Riduzione a partire dal 29 novembre 2008
per omessa dichiarazione	lett. a)	1/8	1/12
per tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo")	lett. b)	1/5	1/10
per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve")	lett. c)	1/8	1/12



Tributario

2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Tale incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Le disposizioni concernenti il credito d'imposta a favore delle imprese che sostengono costi per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 280 a 283 della legge finanziaria 2006 si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, cioè Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

#### **Accertamento (art. 27)**

#### **Adesione agli "inviti al contraddittorio" (art. 27, commi da 1 a 4)**

Con il provvedimento in esame sono apportate rilevanti modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 5 del Dlg 19 giugno 1997, n. 218.

In particolare, viene disposto che, con riferimento agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il contribuente potrà prestare adesione ai suddetti inviti mediante comunicazione al competente ufficio e versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

In caso di adesione le sanzioni dovute sono pari ad un ottavo del minimo.

Qualora si voglia usufruire del pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere anche il numero delle rate e ad essa deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale (3% annuo), calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Viene, inoltre, previsto che il nuovo istituto di adesione non si applica agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'art. 5-bis del Dlg n. 218 del 1997.

Il nuovo istituto di adesione agli "inviti al contraddittorio" è alternativo all'istituto di "adesione ai pvc" (processo verbale di constatazione), introdotto dalla recente manovra estiva (DL n. 112/2008).

Infine, viene stabilito che, in caso di adesione agli "inviti" di cui sopra, in relazione a quelli derivanti dagli studi di settore per i periodi d'imposta 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un

# L'Informatore

gennaio 2009

## Imposte dirette e indirette

massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

#### **Attività di controllo sostanziale per le "imprese di più rilevante dimensione" (art. 27, commi da 9 a 11)**

Per le "imprese di più rilevante dimensione", è prevista la possibilità che l'Agenzia delle Entrate attivi, per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.

Si considerano "imprese di più rilevante dimensione" quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a 300 milioni di euro.

Tale importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

#### **Riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione con modello F24 (art. 27, commi da 16 a 20)**

L'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato (modello F24) nel quale sono stati indicati i crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni per i quali, alla data del 29 novembre 2008, siano ancora pendenti i termini per l'accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.

L'utilizzo indebito di crediti in compensazione è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti. In caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero dei crediti indebitamente compensati, entro il termine assegnato dall'Agenzia delle Entrate (termine, comunque, che non può essere inferiore a sessanta giorni), le suddette somme verranno iscritte a ruolo.

#### **Detrazione 55% (art. 29, commi da 6 a 10)**

Permane la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal Dm 19 febbraio 2007 e dalle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008.

Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue. Per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza (il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate) a seguito della quale, entro 30 giorni dalla ricezione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione.

Detta istanza ha lo scopo di consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato previsti per ciascun periodo d'imposta.

A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.

Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'istanza è da ritenersi rifiutata (applicazione del c.d. "silenzio-rifiuto");

I soggetti interessati devono presentare la citata istanza:





Tributario

- nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2009 ed il 27 febbraio 2009 per le spese sostenute nel 2008;
- nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per le spese sostenute nel 2009 e 2010.

Le persone fisiche che hanno sostenuto le spese in esame nel 2008 e non presentano la citata istanza ovvero ottengono il diniego dell'istanza presentata possono beneficiare di una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

#### **Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito del "condono fiscale 2003" (art. 32, comma 7)**

Con riferimento ai contribuenti che hanno aderito al condono fiscale di cui alla legge finanziaria 2003, ma che non hanno completato il versamento delle somme dovute, viene prevista:

- l'espropriazione immobiliare se il debito tributario supera 5.000 euro (si ricorda che, per gli altri contribuenti, tale soglia è di 8.000 euro);
- al fine dell'espropriazione immobiliare di cui sopra, la non applicazione della norma secondo cui occorre prima iscrivere l'ipoteca sull'immobile se il debito tributario non supera il 5% del valore dell'immobile stesso;
- la possibilità da parte dell'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, di poter accedere ai dati sui conti del debitore presenti presso l'Anagrafe tributaria.

## **Adesione ai verbali di constatazione Istituzione codici tributo**

# **L'Informatore**

gennaio 2009

## **Imposte dirette e indirette**

### **Risoluzione n. 426/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 426/E del 6 novembre 2008, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che consentano l'emissione degli accertamenti parziali.

Per consentire il versamento della somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, si istituiscono i seguenti codici tributo da esporre nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza degli "Importi a debito versati", per i quali di seguito si indicano anche le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel modello F24:

Si precisa che i campi "codice ufficio", "codice atto", "codice tributo" e "anno di riferimento" sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di definizione.

Per i codici tributo 9906-9907-9908-9909-9910-9911, per i quali è richiesta anche l'informazione del codice regione ovvero del codice ente da indicare nel campo "rateazione/regione/prov./mese di riferimento", il codice delle singole regioni/province autonome ed il codice territoriale sono rispettivamente reperibili nelle tabelle "T0 codici delle regioni e province autonome" e "T1 codici degli enti locali" pubblicate nella sezione "Codici attività e tributo" del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Tali codici tributo (pubblicati a pag. 55) sono operativamente efficaci dal 13 novembre 2008.





Tributario

# L'Informatore

gennaio 2009

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Codice Ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese riferimento	Anno di riferimento
Compilare	Compilare	9900	Irpef e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9901	Irpeg/Ires e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9902	Altre imposte dirette e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9903	Ritenute alla fonte e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9904	Iva e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9905	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9906	Addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis D.lgs. n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9907	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'Irpef Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9908	Irap e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9909	Sanzione e altre somme relative all'Irap Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9910	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9911	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef Adesione al verbale di constatazione Art. 5-bis Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA



## **Ici - Comune di Milano Assimilazione dell'abitazione principale Delibera del Consiglio comunale del 3 novembre 2008**

L'art. 1 del Dl 27/5/2008 n. 93, convertito con modificazione con la L. 24/7/2008 n. 126, prevede l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa assimilate, con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, con l'eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Nella deliberazione consiliare del Comune di Milano n. 70 dell'11/12/2007, avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote Ici e della maggiore detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008", è stabilito che l'aliquota ridotta del 4,4 per mille per l'abitazione principale è stata applicata anche all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, e all'unità immobiliare adibita ad abitazione, concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale.

Nella mozione approvata il 24/7/2008 dal Consiglio comunale si invitano il sindaco e la giunta comunale a considerare esenti dall'imposta comunale sugli immobili i casi sopra descritti.

Con il provvedimento in esame il Comune di Milano delibera che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4,4 per mille prevista per l'abitazione principale anche all'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato e all'unità immobiliare adibita ad abitazione, concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale, deve essere interpretata come volontà di assimilare a tutti gli effetti tali casistiche all'abitazione principale.

Ci riserviamo di comunicare tempestivamente le modalità da utilizzare per ottenere l'eventuale rimborso per i contribuenti che hanno provveduto a versare l'importo Ici a titolo di acconto.



Legale

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Segnalazione antitrust (AS480) in materia di apertura degli esercizi commerciali . . . . . **Pag. 57**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina degli orari

- Provvedimento pg 938236/2008 calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano relativo all'anno 2009. . . . . **Pag. 62**

#### Disciplina del commercio

- Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico . . . . . **Pag. 63**

#### Disciplina igienico-sanitaria

- Carni di bovino di età non superiore a dodici mesi . . . . . **Pag. 64**

- Regolamento recante l'aggiornamento del decreto ministeriale 21.3.1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Recepimento della direttiva 2007/19/Ce - Dm 24.9.2008 n. 174. **Pag. 65**

- Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza . . **Pag. 65**

### VARIE

- Disciplina metrologica . . . . . **Pag. 66**
- Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2009. . . . . **Pag. 66**

invia in allegato.

Nel provvedimento l'Autorità formula una serie di osservazioni relative ad alcune discipline regionali (Umbria, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia) e ad alcune delibere di enti locali (come, ad esempio, Torino, Milano, Trento, Bologna, Firenze, Ancona, Venezia, Bari, Catanzaro) in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio che, a suo avviso, appaiono restrittive della concorrenza ed in contrasto con la disciplina nazionale dettata dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

### Gli aspetti critici sotto il profilo concorrenziale evidenziati dall'Antitrust riguardano:

1. la limitazione della portata della liberalizzazione introdotta dall'art. 12 del Dlgs n. 114/98 attraverso la previsione di divieti di apertura in occasione delle festività nazionali (es. nelle giornate del 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e di tutte le domeniche dell'anno;
  2. l'individuazione delle aree e delle zone ricomprese nella liberalizzazione di cui al comma 1 dell'art. 12 del Dlgs n. 114/98, che ha comportato disparità di trattamento tra i grandi centri commerciali e gli esercizi situati nelle zone centrali di alcune città qualificate come città d'arte - che possono rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno - e gli esercizi commerciali di piccole dimensioni situati nelle zone semi centrali - ai quali invece è consentita l'apertura soltanto in alcune domeniche dell'anno;
  3. l'inerzia delle regioni nella definizione di città d'arte o di comune ad economia prevalentemente turistica;
  4. l'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'art. 13 del Dlgs n. 114/98, laddove alcune realtà locali hanno introdotto, ai fini della dimostrazione del requisito della prevalenza, una disciplina restrittiva ed in contrasto con quanto indicato dal ministero delle Attività produttive (cfr. risoluzione Mica n. 506465 del 10 maggio 2001).
- Riguardo al punto 1 l'Antitrust ha ribadito l'orientamento già espresso nella recente segnalazione AS448 del 5 aprile 2008, relativa all'"Apertura degli esercizi commerciali nel Comune di Roma", secondo cui la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a vantaggio dei consumatori, un incremento della concorrenza tra gli esercenti attraverso la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, l'adozione di strategie differenziate da parte degli esercenti,

**IN PRIMO PIANO**

## Segnalazione antitrust (As480) in materia di apertura degli esercizi commerciali

Sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 39 del 12 novembre 2008 è stata pubblicata la segnalazione dell'Antitrust in oggetto, che si



Legale

nonché una maggiore offerta di servizi commerciali. Con riferimento al punto 2, l'Autorità ritiene che l'art. 12 del Dlgs 114/98, che attribuisce agli enti territoriali il potere di individuare aree o zone di un determinato comune soggette alla liberalizzazione, dovrebbe essere interpretata alla luce dei mutamenti economici e sociali nel frattempo intervenuti. Di conseguenza afferma che - a seguito del progressivo cambiamento delle abitudini dei consumatori, caratterizzate da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità soprattutto domenicale per l'acquisto, nonché della sempre maggiore presenza della grande distribuzione, soprattutto nelle immediate vicinanze delle medie e grandi città - l'individuazione di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante o anche all'interno della stessa regione dovrebbe essere sempre limitato a situazioni particolari e non dovrebbe generare effetti distorsivi della concorrenza. L'individuazione delle zone in questione all'interno del mercato locale può infatti determinare significative alterazioni delle condizioni della concorrenza, in quanto gli operatori non ricompresi nei regimi liberalizzati potrebbero non essere incentivati ad evolversi e ad adeguare le strategie di offerta a quelle dei concorrenti, che possono invece determinare liberamente giorni e orari di apertura.

In merito al punto 3, secondo l'Autorità, qualora le regioni non abbiano adempiuto al compito loro attribuito dal comma 3 dell'art. 12 del Dlgs n. 114/98, spetta ai comuni accertare il prevalente carattere turistico della rispettiva realtà economica ovvero la caratteristica di città d'arte. Ciò al fine di superare eventuali comportamenti inerti che potrebbero ostacolare l'applicazione dei principi concorrenziali.

Infine, sul punto 4, l'Autorità rileva che l'unica soluzione che si ritiene auspicabile dal punto di vista concorrenziale è quella adottata nella citata circolare del ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, che calcola il criterio della prevalenza sulla base del volume d'affari totale dell'esercizio commerciale, per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato dell'esercizio commerciale. Detto criterio garantisce, infatti, la più imparziale ed omogenea applicazione della legge sul territorio nazionale e assicura l'astratta conoscibilità delle regole.

L'Antitrust conclude con l'invito, rivolto agli enti territoriali che hanno adottato regolamentazioni restrittive sui suddetti aspetti, a riesaminare tale disciplina tenendo conto di quanto da essa evidenziato.

In ogni caso fa presente che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza 13 gennaio 2004 n. 14 e sentenza 14 dicembre 2007 n. 430), le disposizioni dirette a promuovere o tutelare la concorrenza prevalgono su quelle adottate dagli enti territoriali che impediscano o non favoriscano l'attuazione dei principi concorrenziali, anche laddove tali disposizioni riguardino materie di competenza regionale.

Di conseguenza l'amministrazione locale, in presenza di un contrasto con le disposizioni statali pro-concorrenziali, avrebbe l'obbligo di disapplicare le normative amministrative o legislative non in linea con i principi concorrenziali.

Ciò dovrebbe avvenire anche con riferimento a quelle norme locali - comunali o regionali - relative alle aperture degli eser-

cizi commerciali che contrastano con le previsioni contenute negli artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98, considerate dall'Antitrust pro-concorrenziali e rientranti nelle competenze c.d. trasversali riservate allo Stato in quanto costituiscono scelte di politica economica (art. 117, comma 2, lettera e).

Quanto all'invito alla disapplicazione, l'Antitrust sembra spingersi al di là delle competenze ad essa attribuite dall'ordinamento secondo cui la portata delle segnalazioni non ha effetti giuridicamente vincolanti.

► **BOLLETTINO** n. 39 Autorità garante della concorrenza e del mercato del 12 novembre 2008. **Attività di segnalazione e consultiva. AS480 - Osservazioni in materia di apertura degli esercizi commerciali in Italia.**

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito alle limitazioni alla concorrenza contenute in alcune discipline regionali e in regolamentazioni degli enti locali in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio che, dal punto di vista antitrust, si ritengono ingiustificatamente restrittive della concorrenza, oltre che in contrasto con la disciplina nazionale dettata dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, come noto, ha liberalizzato l'apertura (giornate e orari) di tutti gli esercizi commerciali situati in taluni tipi di comuni o in particolari zone (art. 12) nonché di taluni tipologie di esercizi che commercializzano determinati beni a prescindere dalla localizzazione degli stessi (art. 13). Con riguardo alle restrizioni oggetto della presente segnalazione, l'Autorità fa presente, peraltro, di avere ricevuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008 numerose denunce attraverso cui sono state segnalate talune discipline regionali e regolamentazioni degli enti locali ritenute restrittive della concorrenza, in quanto limitative di quanto disposto dai citati artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98.

In particolare, un'impresa attiva nella grande distribuzione di mobili e di oggetti per la casa ha lamentato la restrittività delle discipline in materia di commercio vigenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Umbria che introducono obblighi generali di chiusura in determinate festività (ossia nelle giornate del 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre, lunedì di Pasqua, della domenica di Pasqua), nonché un'interpretazione restrittiva della deroga prevista dall'art. 13 del citato Dlgs n. 114/98.

Alcune imprese attive nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori in Sicilia hanno segnalato le ordinanze dei sindaci dei comuni di Palermo, Mazara del Vallo e Caltanissetta che hanno regolamentato in modo restrittivo, anche rispetto a quanto previsto dal citato Dlgs n. 114/98, le giornate di apertura e gli orari degli esercizi commerciali. In particolare, tali ordinanze prevedono obblighi generalizzati di chiusura in determinate festività (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) o individuano, in modo apparentemente arbitrario, le zone della città che godono del regime liberalizzato di cui all'art. 13 del Dlgs n. 114/1998.

Un'associazione di commercianti attiva in Umbria si è lamen-



Legale

# L'Informatore

gennaio 2009

In primo piano

LEGALE

tata della sussistenza di un obbligo generale di chiusura nella Regione nelle giornate di festività (1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre), con la possibilità di derogare a tale obbligo solo da parte degli esercizi commerciali situati in alcune zone che abbiano concluso accordi con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la chiusura "compensativa" in altre domeniche o festività.

Un'impresa attiva nella commercializzazione di calzature nella città di Bologna ha segnalato come, in tale Comune, la liberalizzazione dell'apertura sia effettiva solo per gli esercizi commerciali siti nel centro della città, mentre per le altre zone vige un obbligo di chiusura nelle domeniche e nelle giornate festive suindicate; obbligo che può essere derogato, in un anno, solo per quattro domeniche.

Il sindaco di Voghera si lamenta dell'ingiustificata disparità di trattamento derivante della disciplina del commercio vigente nella Regione Lombardia, in base alla quale nel comune di Voghera, che non è capoluogo di provincia né è classificabile come comune ad economia prevalentemente turistica, è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq), mentre tale divieto non è previsto per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali.

Infine, un'impresa attiva in Firenze nella commercializzazione automatizzata al dettaglio di alimenti caldi (attraverso macchine distributrici presenti all'interno dell'esercizio commerciale e in assenza, quindi, di personale adibito alla vendita) si è lamentata dell'obbligo di chiusura notturna; obbligo che non sarebbe invece previsto per i medesimi tipi di esercizi attivi nella città di Bologna.

Tale segnalante fa presente che la chiusura notturna di tale tipo esercizio vanifica l'attività economica stessa volta a garantire pasti caldi soprattutto in ore durante le quali gli esercizi di somministrazione "tradizionali", che richiedono cioè la presenza di personale adibito alla vendita (gastronomie, ristoranti, etc.), sono chiusi.

Si fa presente, infine, che Federdistribuzione ha inviato uno studio dal titolo "Orari di apertura degli esercizi commerciali in Italia: indirizzi legislativi; situazione in essere e principali criticità; tendenze e conclusioni" del giugno 2008, in cui sono state comparate le diverse regolamentazioni regionali. Da tale studio emerge che una legislazione in tema di distribuzione al dettaglio difforme sul territorio nazionale produce danni sia in termini di opportunità gestionali concesse agli operatori sia in termini di servizi offerti ai consumatori che sempre più orientano le proprie abitudini di acquisto nelle giornate di domenica e nei festivi.

In via preliminare, l'Autorità intende ricordare il contenuto della liberalizzazione introdotta dal Dlgs n. 114/98 con riguardo alle giornate e agli orari di apertura degli esercizi commerciali situati in città d'arte, in comuni ad economia prevalentemente turistica, nonché degli esercizi commerciali attivi esclusivamente o prevalentemente nella vendita di determinati beni (panetterie, mobili, libri, etc.).

Con riguardo al primo profilo, si fa presente che l'art. 12, comma 1, del Dlgs n. 114/1998 ha liberalizzato l'apertura

degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni), prevedendo espressamente che, in tali comuni, "gli esercenti possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4" secondo cui "gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio".

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 12, tutti i tipi di esercizi commerciali, situati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (nonché in determinate zone del territorio individuate dalle regioni) possono decidere se rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno.

Il citato art. 12, comma 3, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs n. 114/98, le Regioni avrebbero dovuto individuare - in via generale e preventiva e sentite le organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti - i comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte, oltre alle zone del territorio dei comuni e i periodi di maggiore afflusso turistico degli stessi, in cui è consentito agli esercizi commerciali di esercitare la facoltà prevista dallo stesso art. 12, ossia di rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno e in tutte le giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre).

La medesima disposizione prevede, inoltre, che nei comuni, nelle città d'arte e nelle zone così come individuati dalle regioni è consentito che gli esercizi commerciali decidano liberamente gli orari di apertura.

L'art. 13 del Dlgs n. 114/98 stabilisce che gli esercizi che commercializzano, in via prevalente e esclusiva, determinati beni (tra cui, giornali, bevande, libri, fiori, mobili, rosticcerie, pasticcerie), a prescindere dall'area in cui sono situati, possono decidere liberamente di rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno.

Si precisa che, per l'applicabilità dell'art. 13, il Dlgs n. 114/98 non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti per soddisfare il criterio della prevalenza nella commercializzazione di determinati beni e quindi per godere della liberalizzazione prevista dal medesimo art. 13.

Tuttavia, in merito alla determinazione del requisito della prevalenza di cui all'art. 13, è intervenuta una circolare dell'allora ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 10 maggio 2001, secondo cui l'esercizio commerciale vende, in via prevalente, i beni indicati nella stessa norma, qualora il fatturato realizzato dallo stesso esercizio per le vendite dei medesimi beni sia superiore alla soglia del 50% del fatturato realizzato complessivamente dall'esercizio commerciale.

Ciò posto, l'Autorità intende rilevare che, nonostante la disciplina liberalizzatrice e proconcorrenziale introdotta dai citati artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98, le segnalazioni pervenute e





Legale

gli accertamenti svolti hanno evidenziato - con riferimento ad alcune discipline regionali e a talune regolamentazioni locali, nonché alla disciplina relativa al potere delle regioni di individuare zone soggette alla liberalizzazione in questione - alcuni profili critici sotto il profilo antitrust, che di seguito si procede ad illustrare.

#### **La liberalizzazione dell'apertura nei giorni festivi e in tutte le domeniche**

Con riferimento all'individuazione delle giornate di apertura degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni) è emerso che molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia) e alcune delibere di enti locali (come, ad esempio, Torino, Milano, Trento, Bologna, Firenze, Ancona) sono intervenute per limitare la portata della liberalizzazione introdotta dall'art. 12 del Dlgs n. 114/98.

In particolare, sono stati previsti divieti di apertura in occasione delle festività nazionali e di tutte le domeniche dell'anno, difformemente da quanto previsto dal citato art. 12 e con la conseguenza di vanificare l'introduzione dei principi di concorrenza in materia di commercio al dettaglio, più volte auspicata dall'Autorità.

Inoltre, in alcune discipline regionali (come, ad esempio, le regioni Umbria, Puglia, Campania), l'apertura anche nei giorni festivi viene consentita soltanto in via d'eccezione e in circostanze particolari, tra cui, ad esempio, il raggiungimento dell'accordo tra enti locali e le associazioni di categoria per individuazione di misure compensative.

In tema di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio nelle giornate festive e in tutte le domeniche dell'anno, l'Autorità ritiene opportuno ribadire il consolidato orientamento, espresso, tra le altre, nella recente segnalazione AS448 del 5 aprile 2008 "Apertura degli esercizi commerciali nel Comune di Roma", secondo cui la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - così come introdotta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98, volte ad incrementare la concorrenza tra gli esercenti e ad incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali in taluni tipi di città - favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori. Ciò in quanto consente la rimozione di un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli esercenti, qual è l'obbligo di chiusura in tutte le domeniche dell'anno e nelle festività.

#### **Il problema dell'individuazione delle aree e zone soggette alla liberalizzazione**

Per quanto riguarda il problema dell'individuazione di aree e zone ricomprese nella liberalizzazione di cui al comma 1 dell'art. 12, molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio) e alcune delibere degli organi comunali (ad esempio, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Bari, Catanzaro) individuano, nell'ambito territoriale dello stesso comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, zone che beneficiano della liberalizzazione.

Esemplificativo delle alterazioni concorrenziali determinate all'uso distorto, dal punto di vista antitrust, del potere di individuare le zone è il caso denunciato da un esercente di Bologna.

Così, risulta che agli esercizi commerciali di piccole dimensioni situati in zone semi centrali di alcune città qualificate come città d'arte è consentita l'apertura soltanto in alcune domeniche dell'anno, a fronte peraltro della più ampia liberalizzazione applicabile per i grandi centri commerciali e per gli esercizi situati nelle zone centrali che possono invece rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno.

Su tale profilo l'Autorità osserva che la finalità della illustrata disposizione in esame di cui all'art. 12, comma 3 - al momento dell'entrata in vigore del Dlgs n. 114/98 - era quella di introdurre un primo grado di concorrenza nell'attività di commercio al dettaglio. Oggi, tuttavia, va evidenziata l'opportunità di considerare le nuove dinamiche competitive che si stanno affermando, caratterizzate, dal punto di vista dell'offerta, da un ampliamento della media e grande distribuzione soprattutto nelle immediate vicinanze delle medie e grandi città e, dal punto di vista della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità soprattutto domenicale per l'acquisto.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la disposizione in esame, che attribuisce agli enti territoriali il potere di individuare aree o zone di un determinato comune soggette alla liberalizzazione, dovrebbe essere interpretata alla luce dei mutamenti economici e sociali nel frattempo intervenuti.

In tale prospettiva, oggi dovrebbe essere valorizzato e ampliato al massimo il carattere proconcorrenziale del contenuto prescrittivo dell'art. 12 che dovrebbe essere utilizzato, quindi, per rimuovere situazioni di svantaggio tra operatori commerciali concorrenti ovvero ingiustificate disparità di trattamento. Effetti distortivi simili a quelli determinati dall'individuazione di zone ricomprese nella liberalizzazione possono verificarsi, per esempio, nella Regione Lombardia (legge regionale 3 aprile 2000 n. 22) in cui, nei comuni che non sono capoluogo di provincia né sono classificabili come comuni ad economia prevalentemente turistica (ad esempio, il comune di Voghera), è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq); mentre tale divieto non vige per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali, i quali godono di deroghe di carattere generale. Anche in tal caso emerge il danno concorrenziale che deriva dall'introduzione di un ampio e disomogeneo numero di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante<sup>1</sup>.

In particolare, a fronte della dimensione geografica tendenzialmente locale del mercato della distribuzione commerciale al dettaglio, l'individuazione delle zone in questione all'interno del mercato locale può determinare significative alterazioni delle condizioni della concorrenza, potendo risultare non consentito agli esercizi situati nelle medesima provincia ma non nella zona individuata di svolgere la propria attività economica nei medesimi giorni in cui è invece permessa l'apertura degli esercizi situati nella medesima area provinciale ma nella zona individuata.



Legale

# L'Informatore

gennaio 2009

In primo piano

LEGALE

Posto il progressivo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, nonché la sempre maggiore presenza dal lato dell'offerta di soggetti, quali la grande distribuzione, che possono determinare liberamente gli orari e i giorni di apertura, l'Autorità rileva che il criterio dell'individuazione di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante o anche all'interno della stessa regione dovrebbe essere sempre limitato a situazioni particolari e non dovrebbe generare effetti distorsivi della concorrenza. Infatti non può non rilevarsi che gli operatori non ricompresi nei regimi liberalizzati potrebbero non essere incentivati ad evolversi e ad adeguare le strategie di offerta a quelle dei concorrenti, che possono già determinare liberamente giorni e orari di apertura.

### **L'inerzia delle regioni nella definizione di città d'arte o di comune ad economia prevalentemente turistica**

In merito al riconoscimento della qualifica di città d'arte ovvero di comuni ad economia prevalentemente turistica, l'Autorità osserva che - nel caso in cui le regioni (cui il Dlgs n. 114/98 demanda la competenza a riconoscere tale qualifica) non abbiano adempiuto al compito loro attribuito dal comma 3 dell'art. 12 - spetta agli stessi comuni il compito di accertare il prevalente carattere turistico della rispettiva realtà economica ovvero la caratteristica di città d'arte. Ciò al fine di superare eventuali comportamenti inerti che potrebbero ostacolare l'applicazione dei principi concorrenziali.

### **L'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'art. 13**

Con riferimento al profilo dell'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'art. 13, gli accertamenti svolti hanno evidenziato che in alcune realtà locali viene limitata l'applicazione della liberalizzazione di cui all'art. 13 del Dlgs n. 114/98 prevista per gli esercizi che, in via prevalente, commercializzano determinati beni (tra cui, ad esempio, mobili, abbigliamento, libri), mediante disposizioni che disciplinano restrittivamente, in contrasto con i principi antitrust e peraltro in contrasto anche con quanto indicato dal ministero delle Attività produttive nella illustrata circolare, la dimostrazione del requisito della prevalenza.

Le regioni Umbria e Lombardia, ad esempio, hanno previsto che il requisito della prevalenza debba essere rilevato mediante l'analisi della superficie di vendita, dovendo almeno l'80% della superficie di vendita essere dedicato in concreto alla vendita dei beni di cui all'art. 13. In talune regioni (come, ad esempio, in Emilia Romagna) tale possibilità non è addirittura prevista.

In merito all'individuazione della sussistenza di tale requisito, l'Autorità rileva che l'unica soluzione che si ritiene auspicabile dal punto di vista antitrust è quella adottata nella citata circolare del ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, che calcola il criterio della prevalenza sulla base del volume d'affari totale dell'esercizio commerciale, per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato dell'esercizio commerciale.

Tale criterio garantisce, infatti, la più imparziale ed omogenea

applicazione della legge sul territorio nazionale e assicura l'astratta conoscibilità delle regole.

Il diverso criterio, adottato da diverse regioni e fondato sulla prevalenza della superficie dedicata ai beni di cui all'art. 13, determina, peraltro, ampie possibilità di contenzioso anche in sede giurisdizionale per la cui soluzione è spesso necessario richiedere consulenze tecniche, con aggravio di costi, anche sociali.

In conclusione, l'Autorità - alla luce dei principi in materia di restrizioni concernenti le giornate e gli orari di apertura degli esercizi commerciali (cfr., tra le altre, le segnalazioni AS194 del 17 febbraio 2000 in Boll. n. 7/2000 e AS381 del 1° febbraio 2007 in Boll. n. 3/2007) - e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina giuridica nazionale (artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/1998), auspica che tutti gli enti territoriali che abbiano adottato regolamentazioni ingiustificatamente restrittive della materia in questione riesaminino, sulla base di quanto esposto, le rispettive regolamentazioni nella parte in cui non consentono agli esercizi commerciali una libera determinazione delle modalità di svolgimento della propria attività economica.

Infine, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (a partire dalla fondamentale sentenza 13 gennaio 2004 n. 14), l'Autorità osserva che ogni disposizione che promuove o tutela la concorrenza prevale su disposizioni adottate dagli enti territoriali che al contrario impediscano o non favoriscano l'attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato Ce e richiamati nella legge n. 287/90, anche ove tali disposizioni riguardino la materia del commercio. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di liberalizzazione, quali quelle relative alle aperture degli esercizi commerciali contenute negli artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98, rientrano nelle competenze c.d. trasversali riservate allo Stato in quanto costituiscono scelte di politica economica riservate allo Stato, in virtù dell'art. 117, comma 2, lettera e). Sul punto giova ricordare, in particolare, la nota sentenza della Corte costituzionale (sent. 14 dicembre 2007 n. 430), in cui è stato affermato che la legislazione statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia "strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale".

Quindi, norme aventi carattere pro-concorrenziale, quali quelle contenute negli artt. 12 e 13 del Dlgs n. 114/98, sembrano trovare piena efficacia anche laddove l'Amministrazione locale abbia emanato disposizioni amministrative o legislative contrastanti con le disposizioni legislative statali pro-concorrenziali, anche ove si tratti di disposizioni concernenti materie riservate alla competenza legislativa regionale esclusiva quale quella del commercio; ciò con il conseguente obbligo di disapplicazione di tutta la regolamentazione regionale o locale contrastante con i principi concorrenziali da parte delle amministrazioni.



Legale

## **Provvedimento Pg 938236/2008 Calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano relativo all'anno 2009**

Il Comune di Milano con la determina dirigenziale del 27 novembre 2008, Pg n. 938236, autorizza per l'anno 2009 l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, ubicati all'esterno della zona centro storico, nelle seguenti giornate domenicali e festive:

- 11 gennaio;
- 22 febbraio (Borsa internazionale del turismo);
- 26 aprile (Salone internazionale del mobile);
- 10 maggio,
- 17 maggio;
- 12 luglio;
- 13 settembre;
- 27 settembre (Milanovendemoda e Milano moda donna);
- 18 ottobre;
- 25 ottobre;
- 15 o 22 novembre (a scelta dell'esercente).

Al riguardo si precisa che la zona centro storico comprende l'intera cerchia dei Bastioni e parte del tessuto circostante significativo come individuato nell'allegato A del provvedimento in oggetto di cui è parte integrante.

L'amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di autorizzare, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, ubicati all'esterno della zona centro storico, in altre due giornate domenicali e festive, in presenza di sopravvenute esigenze d'interesse generale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ad eventi di particolare rilevanza cittadina.

Per comodità e facilitare gli associati nell'individuazione della disciplina applicabile si ritiene opportuno riportare, di seguito, una scheda riassuntiva del calendario, conseguente al combinato disposto delle norme di legge e della determinazione in oggetto, delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita ubicati nel Comune di Milano per l'anno 2009.

### **A) Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita (esercizi di vicinato)**

Ovunque siano ubicati nel territorio comunale, hanno facoltà di apertura, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 9, Lr n. 22/2000, come modificata ed integrata dalla Lr n. 30/2007, in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione di:

- 1° gennaio;
- 15 agosto;

- 12 aprile (Pasqua);
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre.

### **B) Esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (medie e grandi strutture di vendita) ubicati nel centro storico**

Hanno facoltà di apertura, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 10, Lr n. 22/2000, come modificata ed integrata dalla Lr n. 30/2007, in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione di:

- 1° gennaio;
- 12 aprile (Pasqua);
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre.

### **C) Esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (medie e grandi strutture) ubicati fuori dal centro storico**

Hanno facoltà di apertura nelle seguenti giornate domenicali e festive:

- |              |               |                      |
|--------------|---------------|----------------------|
| 4 gennaio;   | 7 giugno;     | 1° novembre;         |
| 11 gennaio;  | 5 luglio;     | 15 o 22 novembre     |
| 1° febbraio; | 12 luglio;    | (a scelta);          |
| 22 febbraio; | 2 agosto;     | 29 novembre;         |
| 1° marzo;    | 30 agosto;    | 6 dicembre;          |
| 5 aprile;    | 6 settembre;  | 7 dicembre;          |
| 26 aprile;   | 13 settembre; | 8 dicembre;          |
| 3 maggio;    | 27 settembre; | 13 dicembre;         |
| 10 maggio;   | 4 ottobre;    | 20 dicembre;         |
| 17 maggio;   | 18 ottobre;   | 25 dicembre mattina; |
| 31 maggio;   | 25 ottobre;   | 27 dicembre.         |

Hanno obbligo di chiusura nelle restanti giornate domenicali e nelle seguenti festività infrasettimanali:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Giovedì 1° gennaio; | Martedì 2 giugno;               |
| Martedì 6 gennaio;  | Sabato 15 agosto;               |
| Lunedì 13 aprile;   | Venerdì 25 dicembre pomeriggio; |
| Sabato 25 aprile;   | Sabato 26 dicembre.             |

Venerdì 1° maggio;

### **D) Limiti orari di ordine generale**

L'apertura è consentita dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per non più di tredici ore giornaliere.

### **E) Eccezioni**

Il divieto di apertura domenicale e festiva ed i limiti orari d'ordine generale, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 13, Lr. n. 22/2000, come modificata ed integrata dalla Lr n. 30/2007, non si applicano, purché l'attività di vendita sia svolta in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio, a:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di giornali, riviste e periodici;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi ed artigianato locale;
- esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e



nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali. Il testo del provvedimento è a disposizione presso la segreteria della direzione legale.

## Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo: [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpkjdvjf.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpkjdvjf.pdf)

**Vendita giornali.** Il ministero chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione della disciplina sulla vendita della stampa quotidiana e periodica (decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170):

\* un punto esclusivo di vendita di giornali e riviste può vendere anche altri prodotti del settore non alimentare fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari;

\* minimi di superficie sono previsti solo per gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadri 120 (cfr. art. 2, comma 3, lett. e) del Dlgs n. 170/2001);

\* mentre sussiste l'obbligo da parte dei punti vendita esclusivi di assicurare parità di trattamento alle diverse testate, i punti vendita non esclusivi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento solo nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita (cfr. art. 4 del Dlgs 170/2001).

Risoluzione del 15.9.2008 prot. n.0024368

**Esercizi commerciali. Vendita di prodotti sfusi.** Non sussistono limitazioni alla possibilità di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, quali legumi secchi, riso, pasta di grano duro allo stato sfuso, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti. Nel caso invece degli sfarinati di cui al capo I del Dpr 9.2.2001, n. 187, sussiste l'obbligo di "vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine" come previsto dall'art. 5 comma 1, ferma restando la deroga di cui al comma 2, del medesimo articolo.

Risoluzione del 15.9.2008 prot. n. 0024379

**Artigiani. Consumo sul posto.** In caso di attività artigiana di panificazione autorizzata anche alla produzione di caffè (tostatura e torrefazione) non è consentito il consumo sul posto di bevande ad esclusiva base di caffè. Tale autorizzazione consente infatti di vendere il caffè torrefatto e tostato, ma non di andare oltre detto stadio nella manipolazione del prodotto. Il caffè in bevanda non è infatti tra i prodotti vendibili dall'artigiano legittimato alla tostatura e alla torrefazione, nè può diventarlo per effetto della disposizione che consente il consu-

mo sul posto per i panificatori (art. 4, comma 2 bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248).

Risoluzione del 3.10.2008 prot. n. 0030382

**Vendita dei farmaci.** Anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati in farmacia senza ricetta medica e i medicinali omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica possono essere venduti negli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito in Legge 248/01), la norma infatti non fa alcun esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano.

Per quanto concerne la vendita degli integratori alimentari confezionati, essi non costituiscono "medicinali" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2006. La loro vendita è dunque soggetta alle medesime disposizioni che concernono la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Risoluzione del 7.10.2008 prot. n. 0031224 (conferma nota del ministero della Salute del 5.9.2008 n. 31773)

**Distributori automatici. Vendita in orario notturno.** L'attività di vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita (art. 17 Dlgs 114/98). Pertanto, detta attività è soggetta, in materia di orari di apertura e di chiusura, alle disposizioni contenute nell'art. 11 del citato decreto n. 114/1998. Fermo quanto sopra, nell'art.13 del citato Dlgs n. 114 è prevista la possibilità di chiedere al comune una deroga specifica in materia di orario notturno, che può essere concessa in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio.

Risoluzione del 9.10.2008 prot. 0031980

**Esercizi commerciali. Apertura di più locali da parte dello stesso soggetto.** Un soggetto, sia persona fisica che giuridica, può legittimamente essere titolare di più attività, sia alimentare che non alimentare, da esercitarsi in locali diversi.

Risoluzione del 16.10.2008 prot. n. 0034916

**Pubblici esercizi.** La legge 25 agosto 1991, n. 287 non reca alcuna disposizione che vieti ad un soggetto persona fisica, titolare di un'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di essere anche titolare di altra attività (nella specie si tratta di attività artigianale come autolavaggio) da esercitarsi in altro locale.

Per quanto riguarda il problema relativo alla sussistenza dell'obbligo di presenza fisica del titolare nella conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di possesso di più titoli autorizzatori, anche se la legge n. 287 non prevede espressamente l'obbligo della presenza nell'esercizio del titolare dell'attività di somministrazione, la peculiare caratteristica dell'autorizzazione comporta la conseguente necessità di indicare un soggetto, persona fisica, di riferimento.

Infatti il ministero dell'Interno, nella nota del 31.1.2006 n. 557/PAS.16646.12000. A (17) 4), ha ribadito l'obbligatorietà della conduzione personale dei pubblici esercizi e quindi l'obbligo della presenza fisica del titolare, fatta salva la possibilità - nel caso in cui il medesimo sia in possesso di più autorizzazioni - di ricorrere all'istituto della rappresentanza,





Legale

# L'Informatore

gennaio 2009

## Leggi e provvedimenti

ai sensi degli artt. 8 e 93 del Tulp.

Ciò non implica la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze. Nei periodi durante i quali sia temporaneamente assente il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane però sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante. Anche il rappresentante deve altresì essere in possesso dei requisiti - anche di carattere professionale - prescritti per il conseguimento della licenza.

Risoluzione del 21.10.2008 prot. 0036201

## Carni di bovino di età non superiore a dodici mesi

Nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero Politiche agricole, datato 8 agosto 2008, che attua le modalità applicative dei regolamenti (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare. Si ricorda che con il termine "carni" s'intende l'insieme delle carcasce, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Fatto salvo il regolamento (Ce) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, i responsabili delle strutture di macellazione devono provvedere alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle due seguenti categorie:

- Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione «V»;

- Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione «Z».

La classificazione deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto (vedi art. 6 del regolamento n. 1760/2000) procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:

- sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

- sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l'età degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «età alla macellazione sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «età alla macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»;

b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (Ce) n. 1234/07.

Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (Ce) n. 1234/2007 (vedi il Reg. n. 566/2008 del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. n. 1234/2007) per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

In deroga a quanto sopra, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria.

Qualora gli operatori desiderino integrare le informazioni obbligatorie, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 (in Gu n. 268 del 16 novembre 2000) che detta le modalità applicative del regolamento (Ce) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

- Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti denominazioni di vendita:

- «vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»;

- «vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z».

Tali denominazioni devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini in esame, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento (Ce) n. 1234/07.

Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni possono essere sostituite con un'informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purché riconducibile comunque ad ogni categoria di animale di età inferiore a dodici mesi.

Durante ogni fase di produzione e commercializzazione delle





Legale

carni, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
- b) l'indicazione del numero d'identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
- c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta;
- d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

Tra le misure transitorie disposte dal nuovo provvedimento si evidenzia che le carni degli animali di età non superiore a dodici mesi, macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono essere commercializzate senza soddisfare i requisiti del decreto.

I riferimenti al regolamento (Ce) n. 1183/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al regolamento (Ce) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009.

## **Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale**

### **Recepimento della direttiva 2007/19/Ce**

### **Dm n. 174 del 24.9.2008**

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 261 del 7.11.2008, n. 246/L, è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 174, del 24.9.2008.

Con il citato provvedimento sono stati apportati aggiornamenti al Dm 21.3.1973, concernente la disciplina igienica

# **L'Informatore**

gennaio 2009

## **Leggi e provvedimenti**

degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, o con sostanze d'uso personale, mediante il recepimento della direttiva 2007/19/Ce. Il testo del provvedimento è a disposizione presso la segreteria della direzione legale.

**LEGALE**

## **Sistema di allerta**

### **Nuova guida operativa per gli organi di vigilanza**

È stata approvata una nuova Intesa tra il governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".

Questa nuova versione dell'Intesa:

- modifica la precedente datata 15 dicembre 2005 in quanto tiene conto delle nuove disposizioni comunitarie introdotte dal "Pacchetto igiene";
- è stata approvata nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 novembre su proposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- non è stata ancora pubblicata in Gazzetta.

Il documento in esame, che nasce dunque dalla necessità di integrare e/o modificare la precedente versione del 15 dicembre, incorpora anche quanto già disposto dall'Intesa 18 aprile 2007 sul sistema di allerta del settore mangimistico e dispone, per gli organi di vigilanza, una gestione rapida ed omogenea in ambito nazionale dei sistemi di allerta previsti dall'art. 50 del Regolamento Ce n. 178/2002.

Per gli operatori del settore alimentare, la lettura del documento appare opportuna per conoscere quali sono i meccanismi che vengono attivati dagli organi di vigilanza in caso di allarme alimentare.

Con l'occasione, si stima opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare." pubblicato nella Gu n. 118 del 23 maggio 2006, con particolare riguardo al caso di reiterazione delle violazioni.

Il testo del provvedimento è a disposizione presso la segreteria della direzione legale.



Legale

# L'Informatore

gennaio 2009

Varie

## Disciplina metrologica

Nella Gazzetta n. 263 del 10 novembre è stata pubblicata la circolare 22 ottobre 2008, n. 3620 recante "Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/Ce".

La lunga circolare del ministero dello Sviluppo economico è finalizzata a fornire chiarimenti in merito alle questioni applicative delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 18 marzo 2007, ed a definire l'ambito del periodo transitorio (art. 22 del decreto), periodo che copre un arco temporale della durata di dieci anni.

La circolare, che interessa soprattutto i fabbricanti di strumenti di misura, ci offre l'occasione per ribadire le disposizioni che riguardano i commercianti utilizzatori.

In linea generale, si intende per:

a) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

b) «messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato.

Del tutto estraneo al quadro normativo in esame, per quanto concerne gli strumenti di misura fissi, quali le bilance automatiche e i misuratori di carburanti, è quindi il collaudo di posa in opera, contemplato dalla normativa previgente, come «condicio sine qua non» per la loro messa in servizio.

L'apposizione sugli strumenti di misura della marcatura «CE» e della marcatura supplementare «M» - che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura di accertamento della conformità - è l'unica condizione richiesta ai fini della «commercializzazione» e «messa in servizio» degli strumenti di misura.

Oltre le suddette marcature, gli strumenti di misura devono recare ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformità ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbri-

cante. La direttiva comunitaria e la normativa nazionale di attuazione non specificano le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli.

Per quanto attiene poi alla verifica periodica, si ricorda che vengono effettuati i seguenti controlli:

a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri eventuali elementi di protezione;

b) prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono pari a quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo n. 22/2007, specifico alla categoria interessata.

Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato I, le informazioni di cui devono essere corredati, a cura del fabbricante, gli strumenti di misura immessi in commercio. Tali informazioni, che gli utenti metrici hanno l'obbligo di conservare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 182/2000, devono essere messe a disposizione degli incaricati della sorveglianza o dei controlli metrologici.

Il testo del provvedimento è a disposizione presso la segreteria della direzione legale.

## Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2009

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 12.9.2008, pubblicato in Gu n. 256, del 31.10.2008, è stato stabilito il periodo di vigenza dell'ora legale dell'anno 2009. Quest'ultimo inizierà domenica 29 marzo 2009 e terminerà domenica 25 ottobre 2009.



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

gennaio 2009

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando della Regione Lombardia per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci ..... **Pag. 67**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Bando della Camera di commercio di Monza e Brianza sui contributi a favore delle microimprese per gli investimenti relativi all'adozione di tecnologie informatiche. .... **Pag. 68**
- ▶ Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde. Scadenza a esaurimento fondi. .... **Pag. 68**
- ▶ Bando internazionalizzazione. Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. .... **Pag. 68**

## IN PRIMO PIANO

### Bando della Regione Lombardia per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci

Il bando prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto a favore di: privati cittadini, imprese ed enti pubblici che possiedono autoveicoli di categoria:

A) N1 omologati Euro 0 (purché aventi cilindrata uguale o superiore a 2000 cc), Euro 1 e Euro 2;

B) N2 e N3, omologati Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

e che intendono acquistare filtri antiparticolato da installare sui veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci. ▼

In particolare il bando prevede il contributo per determinate tipologie.

1) Autoveicoli di categoria "N1" (con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) omologati:

a) "Euro 0" (solo nel caso in cui sulla carta di circolazione non sia espressamente indicata la direttiva comunitaria di riferimento ai fini dell'inquinamento), purché con cilindrata non inferiore a 2000 cc;

b) "Euro 1" (cioè omologati ai sensi della direttiva comunitaria 91/542/Cee riga A, espressamente riportata sulla carta di circolazione);

c) "Euro 2" (cioè omologati ai sensi delle direttive comunitarie: 91/542/Cee, oppure 96/1/Cee riga B, espressamente riportate sulla carta di circolazione).

2) Autoveicoli di categoria "N2" (con massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 12 tonnellate) e "N3" (con massa massima superiore a 12 tonnellate), omologati:

a) "Euro 0" (cioè omologati prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria 91/542/Cee);

b) "Euro 1" (cioè omologati ai sensi della direttiva comunitaria 91/542/Cee riga A, espressamente indicata sulla carta di circolazione);

c) "Euro 2" (cioè omologati ai sensi delle direttive comunitarie: 91/542/Ce, oppure 96/1/Cee riga B, espressamente indicata sulla carta di circolazione).

B) Prima di presentare la domanda di contributo è consigliabile rivolgersi agli installatori per una valutazione tecnica sull'opportunità di installare il filtro antiparticolato sull'autoveicolo.

Possono presentare domanda di contributo i soggetti con residenza (privati cittadini) o sede operativa o unità locale (imprese e enti pubblici) in uno dei Comuni situati nella zona A1 della Lombardia (Allegato 1 della Scheda esplicativa).

Il contributo potrà ammontare fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile, e comunque in misura non superiore a:

\* € 2.000,00 a filtro, per gli autoveicoli di categoria N1;

\* € 2.500,00 a filtro, per gli autoveicoli di categoria N2;

\* € 3.000,00 a filtro, per gli autoveicoli di categoria N3.

La domanda di contributo può essere:

1) inviata in forma telematica, utilizzando il sito Internet dell'Automobile Club Milano ([www.acimi.it](http://www.acimi.it));

2) presentata direttamente ad uno degli sportelli provinciali Aci della Lombardia (es: Automobile Club Milano - Ufficio Dispositivi Antiparticolato. Indirizzo: Corso Venezia, 43 - 20121 Milano).

Il bando è a "sportello aperto" e pertanto non è previsto un termine ultimo di presentazione; le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondi.



## Bandi e finanziamenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:

1. l'Unità finanziamenti dell'Unione Ctsp di Milano (ref. dr. Andrea Ventura, tel. 02/7750497; dr.ssa Fulvia Marchese, tel. 02/7750469), fax 02/7752497, e-mail: finanziamen-

# L'Informatore

gennaio 2009

In primo piano

ti@unione.milano.it;

2. Assomobilità - Unione Ctsp Milano (ref. Marcello Corsi), tel. 02/7750288; fax 02/7752215, e-mail: assomobilità@unione.milano.it.

## **Bando della Camera di commercio di Monza e Brianza sui contributi a favore delle microimprese per investimenti relativi all'adozione di tecnologie informatiche**

Il bando prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto a favore di microimprese di ogni settore economico con sede legale in provincia di Monza e Brianza e iscritte presso il Registro delle imprese della Camera di commercio di Monza e Brianza che intendono realizzare investimenti finalizzati all'acquisto e/o all'adeguamento delle tecnologie informatiche.

Le risorse stanziata a copertura del bando ammontano complessivamente a euro 300.000,00; l'entità del contributo ottenibile è pari al 50% dell'investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di euro 300,00 per impresa.

Le domande di contributo dovranno essere consegnate a mano oppure spedite per posta tramite raccomandata ar all'Ufficio protocollo della Camera di commercio di Monza entro e non oltre il 30/1/2009. (Nel caso dell'invio per posta farà fede la data del timbro di spedizione), ma non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al 6/2/2009).

## **Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde Scadenza a esaurimento fondi**

In attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Tutte le imprese aventi sede legale e operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializ-

## **Finanziamenti**

zazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) ricerca partner esteri; 2) analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) ricerca agenti e distributori; 4) ricerca fornitori; 5) assistenza tecnica alle imprese; 6) formazione/informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), può essere utilizzato dalle imprese dal 25 marzo al 30 settembre 2008 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti attuatori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it).

## **Bando 2008 Internazionalizzazione Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza a esaurimento fondi**

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, Usa e Canada;b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it) e aggiornato a cadenza quadrimestrale).



**Formazione**

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ **Apprendistato professionalizzante. Nuove risorse per le attività 2008-2009. . . . . Pag. 69**

### In PRIMO PIANO

## Apprendistato professionalizzante Nuove risorse per le attività 2008-2009

Conclusa la sperimentazione delle attività formative rivolte agli apprendisti occupati nel settore terziario avviata nel 2006, con le nuove Linee di indirizzo pubblicate dalla Regione Lombardia nell'agosto scorso trova piena applicazione la riforma Biagi, sulla base dell'impianto normativo previsto dalla legge regionale n. 22 del 28/9/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia."

Con il decreto di agosto la Regione assegna alle Province risorse pari a 14.236 milioni di euro distribuite territorialmente secondo il numero degli apprendisti in forza nelle diverse realtà provinciali (figura 1).

Le Province sono tenute ad implementare il nuovo sistema della "Dote apprendistato", che prevede l'attribuzione di un finanziamento all'apprendista/impresa per l'accesso ai servizi integrati, come da prospetto di figura 2.

Con avvisi pubblici le amministrazioni provinciali comunicano il sistema di prenotazione della dote e i cataloghi dell'offerta, in modo da avviare le attività formative che devono concluder-

si entro il 31/12/2009.

Apprendista, impresa e struttura formativa accreditata rientrante nel catalogo provinciale compilano il Pip (Piano di intervento personalizzato) e richiedono alla Provincia la prenotazione della relativa dote.

L'amministrazione provinciale conferma mensilmente la prenotazione e la copertura dei costi e da quel momento l'inizio dell'erogazione dei servizi deve avvenire entro quattro mesi. La liquidazione viene infine resa disponibile a conclusione delle attività.

Il provvedimento interessa le seguenti tipologie di lavoratori:

- \* apprendisti assunti dal 1/1/2007 da imprese che non abbiano dichiarato capacità formativa

- \* apprendisti assunti da imprese che hanno dichiarato capacità formativa e che devono proseguire il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti.

Per l'avvio delle prime annualità rivolte agli apprendisti inseriti in aziende che hanno dichiarato capacità formativa le Province valutano l'effettiva possibilità di accesso ai finanziamenti sulla base delle risorse impegnate al luglio 2009.

Rispetto alla formazione obbligatoria rivolta ai tutor della durata di 12 ore è in corso di definizione da parte della Regione un modello formativo che prevede probabilmente la modalità e-learning.

È parallelamente in atto la valutazione relativa alla possibilità di dare continuità alle attività cursuali per i tutor proposte dagli enti di formazione.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando ai numeri 02.7750.677-688.


**Figura 1 - Distribuzione delle risorse alle Province**

Province	N.ro apprendisti	Totale
Bergamo	20.520	2.014
Brescia	30.657	2.998
Como	10.177	1.010
Cremona	3.864	398
Lecco	4.067	418
Lodi	2.675	282
Mantova	5.059	514
Milano	47.342	4.617
Pavia	3.902	402
Sondrio	4.736	482
Varese	11.112	1.101
Totale	144.111	14.236

**Figura 2 - Offerta dei servizi integrati per l'apprendistato**

Servizio	Destinatario
Affiancamento per la progettazione del PFI (Piano Formativo Individuale) di dettaglio e valutazione degli apprendimenti	Apprendista
Formazione esterna per competenze trasversali	Apprendista
Formazione esterna per competenze tecnico-professionali	Apprendista
Formazione esterna per competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	Tutor/formatore aziendale
Supporto per la certificazione delle competenze (se formazione interna)	Apprendista





A n c h e  
i n f u t u r o  
p o t r a i  
p e r m e t t e r t i  
d i a v e r e  
d e i d e s i d e r i .

**EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.**  
EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a [emva-gp@gestioneprevidenza.it](mailto:emva-gp@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

  
VOGLIA DI FUTURO

**CONFCOMMERCIO**

Numero Verde  
**800-119270**

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Commercio estero

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Che cosa è l'ltv e come si utilizza . . . . . **Pag. 71**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

► Regime comunitario delle franchigie doganali - Circolare n. 43/D dell'Agenzia delle Dogane del 28 novembre 2008 . . . . . **Pag. 71**

## IN PRIMO PIANO

### Che cosa è l'ltv e come si utilizza

Un'informazione tariffaria vincolante è un certificato che attesta la classificazione doganale di una determinata merce per un periodo di sei anni ed è valida in tutto il territorio della Comunità. Può essere richiesta da un operatore per un solo prodotto merceologico, al fine di semplificare e armonizzare le operazioni di importazione e di esportazione relative a quel prodotto. Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può quindi, al momento di espletare le formalità doganali, informare l'autorità doganale di essere in possesso di un'ltv per le merci oggetto di sdoganamento. L'ltv può essere utilizzata solo dopo il rilascio da parte dell'autorità doganale e, in nessun caso, per le operazioni doganali eventualmente in corso a quella data. ▼

#### Come si ottiene un'ltv

La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è residente il richiedente.

In Italia, gli uffici autorizzati a ricevere la richiesta di emissione di un'informazione tariffaria vincolante sono gli uffici doganali.

La persona a nome della quale l'informazione vincolante viene emessa è indicata come "titolare", la persona che invece presenta una richiesta di emissione è indicata come "richiedente".

L'informazione tariffaria vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.

Se entro tre mesi dall'accettazione della richiesta non si è provveduto al rilascio, l'autorità doganale è tenuta a comunicare al richiedente il motivo del ritardo e il termine entro il quale si ritiene di poter notificare l'informazione.

Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui l'autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento.

L'ltv è rilasciata gratuitamente: al richiedente potranno essere addebitate le spese relative ad analisi o a perizie che si rendessero necessarie per l'esatta classificazione della merce.

#### Formulario per la richiesta

La richiesta di rilascio di un'informazione tariffaria vincolante si effettua mediante un formulario che può essere ritirato anche presso gli uffici doganali.

Tale formulario può essere utilizzato altresì per il rinnovo di un'informazione tariffaria vincolante. La richiesta deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

- nome e indirizzo del titolare;
- nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e l'esatta classificazione doganale;
- ogni altra informazione (foto, depliant, manuali, campioni) che possa contribuire alla classificazione.

#### Validità di un'ltv

La validità di un'informazione tariffaria vincolante è di 6 anni. L'ltv fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro, impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni, a partire dal 1° gennaio 1991.

## Legislazione nazionale

### Regime comunitario delle franchigie doganali

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane n. 43/D del 28 novembre 2008. **Regime comunitario delle franchigie doganali. Regolamento (Ce) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il Regolamento (Cee) n. 918/83.**

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 85 del 27 marzo 2008 ha pubblicato il regolamento (Ce) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il regolamento (Cee) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Tale regolamento (che si allega) è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2008 e modifica il citato regolamento n. 918/83



## Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2009

## Legislazione nazionale

al fine di uniformare talune norme applicabili in materia di franchigie doganali a quelle esistenti in materia di Iva e di accise.

In particolare, le modifiche apportate al regolamento (Cee) n. 918/83 dall'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 274/2008 sono le seguenti:

- l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito così da escludere le importazioni di merci, che beneficiano della franchigia doganale, dall'applicazione delle misure di difesa commerciale adottate sulla base dell'articolo 133 del Trattato.

Una simile previsione semplifica l'applicazione delle norme relative alle franchigie e trova la sua giustificazione nella considerazione che le merci importate in franchigia dai dazi della Tariffa doganale comune - tenuto conto delle limitazioni, quantitative e di valore, previste in materia - non comportano significative ripercussioni sull'industria comunitaria;

- viene soppresso il Titolo IV del Capitolo I, concernente le disposizioni relative alla franchigia per effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria di una persona fisica avente la residenza normale al di fuori della Comunità.

Alle importazioni della specie, come peraltro già precisato nella circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 (scheda n. 6 allegata alla medesima), l'esenzione in questione era applicata ai soli fini daziari e le merci importate per l'arredamento della residenza comunitaria erano comunque assoggettate al versamento dell'Iva.

Ciò stante, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno, per tali merci, sopprimere anche la franchigia doganale, posto che i vantaggi economici derivanti dall'applicazione della franchigia medesima al caso di specie, limitandosi alla sola componente daziaria, sono stati ritenuti modesti rispetto agli oneri amministrativi esistenti sia per le amministrazioni doganali che per gli stessi importatori;

- nell'art. 27 il valore di 22 Ecu è sostituito da 150 euro.

L'art. 27 dispone, com'è noto, in materia di spedizioni di valore trascurabile, individuate nella citata circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 nella scheda n. 1.

Restano esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

È opportuno sottolineare che la franchigia di 150 euro deve essere riferita al valore intrinseco del prodotto importato. A tal fine si chiarisce che per valore intrinseco deve intendersi il valore del prodotto al netto di ogni elemento che debba esservi aggiunto per il calcolo del suo valore in dogana, ed in particolare del costo del trasporto.

Con l'occasione si ritiene utile precisare che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 918/83 disciplinano le spedizioni di valore trascurabile, le quali si differenziano dalle spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, previste invece dagli articoli da 29 a 31 del regolamento medesimo; a differenza di queste ultime, le prime possono presentare interesse di ordine commerciale e possono essere effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo. Rientrano, quindi, in questa fattispecie anche le c.d. vendite per corrispondenza o le vendite effettuate via internet le quali, perciò, a partire dal 1° dicembre 2008,

usufruiscono della franchigia sopraindicata.

Tuttavia è opportuno evidenziare al riguardo che, mentre la franchigia ai dazi daziari è stata innalzata da 22 euro a 150 euro, analogo aumento non è stato previsto per la franchigia ai fini dell'Iva che, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 (art. 5) e coerentemente alle previsioni dell'art. 1, punto 2 della direttiva 88/331/Cee, resta fissata in 22 euro.

- viene completamente modificato il titolo XI, relativo alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e comprendente gli articoli da 45 a 49.

In particolare, il regolamento di modifica sostituisce integralmente l'articolo 45 e sopprime gli articoli da 46 a 49.

In sostanza, sulla base della previsione del novellato articolo 45, anche ai fini della franchigia daziaria, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene di fatto rinviata alle disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/Ce del Consiglio del 20 dicembre 2007, recante disposizioni sull'esenzione dall'Iva e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

Ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare al riguardo che, al momento, non è ancora concluso il procedimento di adozione delle disposizioni nazionali di recepimento della citata direttiva 2007/74/Ce.

Nonostante ciò, al fine di evitare che tale carenza normativa possa creare problemi per i viaggiatori e difficoltà operative per le Dogane, anche sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, in via interpretativa, si ritiene che la suddetta direttiva possa essere considerata in parte, direttamente applicabile. Infatti, le norme ivi contenute non lasciano spazio ad alcuna discrezionalità applicativa da parte degli Stati membri, ad eccezione:

a) dei limiti quantitativi previsti per i prodotti del tabacco, per i quali la direttiva medesima stabilisce una soglia superiore ed una inferiore tra cui scegliere discrezionalmente in fase di recepimento;

b) della soglia monetaria eventualmente fissata per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni;

c) di una eventuale riduzione delle soglie monetarie e/o dei limiti quantitativi per le persone residenti nella zona di frontiera, per i lavoratori frontalieri e per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva e/o di accise.

Conseguentemente, con riguardo a tali particolari fattispecie, nelle more dell'emanazione di un apposito atto di recepimento della direttiva 2007/74/Ce e di concerto con l'Agenzia delle Entrate, si ritiene che possa farsi utile riferimento alle norme attualmente vigenti, in quanto non in contrasto con le disposizioni recate nella specifica materia dalla direttiva medesima. Pertanto, al fine dell'ammissione in franchigia dai diritti doganali, con esclusivo riferimento ai suddetti casi, si possono ritenere ancora vigenti le disposizioni previste dal Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori di cui al decreto n. 500 del 16/12/1998.





Tutto ciò premesso, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, si forniscono le seguenti indicazioni ed istruzioni le quali, contemperando le previsioni direttamente applicabili della direttiva 2007/74/Ce con quelle previgenti del citato decreto n. 500 del 1998 e non in contrasto con le norme comunitarie dovranno essere applicate dagli Uffici in indirizzo, a partire dalla predetta data del 1° dicembre 2008, nel caso di oggetti e generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

### Soglie monetarie

1) Sono esentate dai dazi doganali, dall'Iva e dalle accise le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare;

2) per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato;

3) ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato;

4) ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, non si tiene conto del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né dei valori dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali.

### Limiti quantitativi

Relativamente a taluni prodotti vengono fissati dei limiti quantitativi, oltre i quali non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia. Il valore di tali prodotti non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle soglie monetarie. Conseguentemente, eventuali quantitativi eccedenti i limiti previsti non possono essere importati in franchigia neanche ricomprendendoli in una eventuale capienza residuale della soglia monetaria.

1) Per quanto riguarda i prodotti del tabacco ed i prodotti alcolici, l'esenzione è accordata entro i limiti quantitativi massimi indicati nella sotto riportata tabella A.

2) Per quanto riguarda i carburanti, l'esenzione è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri.

3) I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

È opportuno notare che tra i prodotti sopraelencati è stata inserita anche la birra, precedentemente non compresa tra i prodotti per i quali è previsto il limite quantitativo, e sono stati eliminati i profumi e l'acqua da toilette, il caffè e gli estratti o essenza di caffè, tè e gli estratti o essenze di tè, prodotti che potranno quindi godere della franchigia, nell'ambito della soglia monetaria, a prescindere dai loro quantitativi.

### Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie sopra riportate sono ridotte ad euro 20,00.

Per i soggetti indicati al comma precedente, l'esenzione sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella sotto riportata tabella B. Per i medesimi soggetti l'esenzione sui carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

Sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B i soggetti di età inferiore ai 17 anni.

Tenuto conto delle novità introdotte dal presente regolamento comunitario, le indicazioni fornite con la più volte citata circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 devono intendersi integrate con quelle della presente circolare. In particolare, devono intendersi modificate la scheda n. 1 (relativa alle spedizioni di valore trascurabile) e la scheda n. 8 (relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori), mentre deve intendersi eliminata la scheda n. 6 (concernente egli effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria).

Nel fari riserva di fornire ulteriori chiarimenti che dovessero

### Tabella A

Denominazione delle merci

Quantità massima per viaggiatore

a) prodotti del tabacco

200 sigarette, oppure  
100 sigaretti, oppure  
50 sigari, oppure  
250 grammi di tabacco da fumare

b) alcol e bevande alcoliche

Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo  
1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%  
oppure  
2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%

c) altre bevande alcoliche

4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra



**Commercio estero**

**l'Informatore**

gennaio 2009

**Legislazione nazionale**

**Tabella B**

Denominazione delle merci

Quantità massima per viaggiatore

a) prodotti del tabacco

20 sigarette, oppure  
10 sigaretti, oppure  
5 sigari, oppure  
25 grammi di tabacco da fumare

b) alcol e bevande alcoliche

Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo  
12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%  
oppure


c) altre bevande alcoliche

25,0 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%  
25,0 centilitri di vino tranquillo

rendersi necessari al momento del recepimento della citata direttiva n. 2007/74/Ce, si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti

istruzioni ed a segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che dovessero essere riscontrate nella loro pratica applicazione.





Economico

# L'Informatore

gennaio 2009

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► I fabbisogni formativi della distribuzione intermedia... Pag. 75

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia... Pag. 79  
 ► Indice delle vendite al dettaglio... Pag. 80

## IN PRIMO PIANO

### I fabbisogni formativi della distribuzione intermedia

L'attività di ricerca svolta quest'anno dalla Scuola Superiore Ctsp nell'ambito delle azioni dedicate al sistema della distribuzione intermedia - Modelli formativi per una strategia del capitale umano e Franchising quale sinergia vincente nella relazione tra grossista e dettagliante - ha messo in evidenza come le imprese tendano a perseguire la strategia dei servizi addizionali. Sono stimolate dalla concorrenza ad arricchire le componenti della loro attività d'intermediazione, migliorando l'efficienza dei servizi primari, concentrati nelle funzioni di acquisti, assortimento e logistica, ampliando, nello stesso tempo, il contenuto e la qualità dei "prodotti" disponibili nelle funzioni di marketing, finanziamento e consulenza.

Il livello delle aspettative è continuamente stimolato dalla comunicazione e dalle esperienze di fruizione, i clienti si abituano ai servizi forniti e si aspettano un continuo miglioramento e innalzamento degli stessi. Sempre più spesso la cortesia del personale e l'attenzione posta ai servizi secondari costituiscono gli elementi determinanti nella scelta del distributore. ►

### Il rischio di una visione parcellizzata

L'importanza del capitale umano nella distribuzione intermedia risiede nell'identità stessa delle imprese commerciali i cui collaboratori sono a diretto contatto con i clienti e, quindi, destinati ad essere strumenti di comunicazione dell'azienda con la loro immagine ed il loro comportamento.

La qualità deve costituire, quindi, la base del marketing e le logiche di questo devono essere assimilate nella gestione delle risorse umane.

Non basta organizzare in maniera parcellizzata e disorganica qualche intervento formativo per i dipendenti e gli agenti, se tutto ciò non è progettato in un disegno unitario volto a creare una mentalità orientata al mercato nell'intera organizzazione.

Nelle organizzazioni commerciali della distribuzione intermedia il marketing deve diventare una funzione di "line", aiutando il sistema a svolgere attività di marketing e non limitandosi a fare del marketing per l'organizzazione.

La responsabilità dell'erogazione del servizio non può essere solo dei venditori o degli agenti o di chi sta a contatto col cliente, è un processo che coinvolge i diversi attori all'interno dell'azienda, come si comprende facilmente pensando al processo di creazione del valore in tutte le sue parti, che possono essere indicate in sintesi nel prospetto che segue:

Acquisto

Conoscenza nella selezione dei fornitori e nelle caratteristiche del prodotto: la figura chiave del buyer.

Assortimento

Know-how nella costruzione e frazionamento del mix di prodotti, ad esempio nella ferramenta si contano almeno 50mila articoli.

Logistica

Deposito e trasporti. Il grossista si fa carico dell'onere del capitale immobilizzato nello stock e permette al dettagliante o all'utilizzatore di minimizzare il costo delle rimanenze

Marketing

Informano i fornitori sulle tendenze della domanda. Informano i clienti sui prodotti, prezzi, promozioni, pubblicità

Finanziamento

Dilazioni di pagamento ai clienti

Prestiti per affrontare le spese di start up del negozio

Consulenza

Business plan del punto vendita, controllo di gestione, formazione del personale, layout del punto vendita, display del reparto merceologico, queste le principali componenti del suo servizio alla clientela che il distributore intermedio può fornire in aggiunta a quella tradizionali sopra indicate.

C'è chi ha la responsabilità di selezionare i fornitori e comporre l'assortimento, chi deve capire le specifiche del cliente relativamente alla velocità di consegna, chi ha la responsabilità di portare questa informazione all'interno dell'azienda, chi deve controllare la presenza a magazzino della merce stessa, chi deve organizzare il trasporto, chi eventualmente deve richiamare il cliente per comunicare l'invio, ecc.

Ognuna di queste attività ha un impatto misurabile sulla soddisfazione del cliente finale. "Servizio di qualità" non è solo sorridere al cliente: ogni attività, ogni ruolo, ogni funzione



dell'azienda deve essere strutturata in maniera tale da generare valore per il cliente, in termini di qualità del servizio. La difficoltà maggiore che incontrano le imprese della distribuzione all'ingrosso nel valutare i loro fabbisogni formativi è proprio questa, pensare al cambiamento nell'intero processo di creazione del valore e non, semplicisticamente, nella sua fase finale, quella vicina al cliente.

#### **Il livello di aspettative dei clienti**

Il marketing dovrebbe facilitare l'orientamento al mercato dell'intera organizzazione nell'ambito della strategia di sviluppo imperniata sull'utilizzo dei servizi come variabile di differenziazione.

La maggiore pressione competitiva, la crescente eterogeneità della domanda di servizi commerciali provocano l'offerta di un numero crescente di servizi accessori, differenziati in funzione delle esigenze di specifici segmenti di clientela. L'innalzamento dello standard di erogazione dei servizi primari in tutte le imprese sta spostando la competizione sui servizi accessori segmentati ed il livello delle aspettative dei clienti è continuamente stimolato dalla comunicazione e dalle esperienze di fruizione.

I clienti si abituano ai servizi forniti e si aspettano un continuo miglioramento e innalzamento degli stessi, ma la qualità percepita non sempre coincide con quella effettiva, al punto che si può parlare di divario tra le aspettative dei clienti e le percezioni (Berry, Parasuraman e Zeithaml 1991).

La qualità percepita del servizio è funzione della percezione residuale del cliente della stessa (derivante dal periodo precedente) e del livello di soddisfazione ricavato dall'attuale livello di prestazione offerto. L'attitudine verso un servizio è in primo luogo funzione delle aspettative e, secondariamente, funzione dell'attitudine precedente e dell'attuale livello di soddisfazione nei confronti di un servizio.

In definitiva, la percezione da parte dei clienti di scadente qualità del servizio (cioè il divario tra le aspettative e le percezioni) è da attribuire a quattro "scostamenti":

1. Il divario tra le aspettative del cliente e la percezione di tali aspettative da parte del management.
2. Il divario tra la percezione delle aspettative del cliente da parte del management ed i requisiti specifici della qualità del servizio.
3. Il divario tra i requisiti specifici della qualità del servizio e il servizio effettivamente fornito.
4. Il divario tra il servizio fornito e ciò che del servizio viene comunicato al consumatore.

Il primo gap può dipendere da tre fattori:

1. le carenze nelle ricerche di marketing;
2. il limitato flusso di informazioni dal basso verso l'alto;
3. le soluzioni organizzative adottate ed in particolare la "stratificazione" dei livelli di management.

La comprensione delle attese del cliente da parte dell'imprenditore dipende anche dal tipo d'informazioni che riceve dal personale di contatto. Il primo gap sarà, quindi, tanto maggiore quanto più numerosi sono i livelli di stratificazione organizzativa che si collocano tra il personale di contatto e l'alta direzione. Al contrario, invece, una struttura organizzativa "piatta" tende a ridurre lo scostamento.

Il secondo gap può essere attribuibile ai seguenti fattori:


1. l'impegno del management nei confronti della qualità del servizio;
2. la valutazione di irrealizzabilità degli obiettivi;
3. la standardizzazione inadeguata dei compiti;
4. lo "scollamento" tra gli standard aziendali interni e le esigenze e le aspettative dei clienti.

1. L'impegno del management nei confronti della qualità del servizio. L'importanza attribuita da imprenditori e manager ad obiettivi che permettono di ottenere risultati a breve termine, come la riduzione dei costi o un aumento delle vendite, è maggiore rispetto ad un orientamento alla qualità del servizio (più difficilmente misurabile nel breve). Un programma interno per la qualità fa aumentare le probabilità di successo. È inoltre rilevante la convinzione da parte dei manager che i loro tentativi di migliorare la qualità del servizio saranno riconosciuti e ricompensati.

2. Gli obiettivi relativi alla qualità del servizio sono ritenuti difficilmente realizzabili. "La sensazione di irrealizzabilità degli obiettivi è spesso il risultato di una visione a breve termine e ristretta del problema da parte dei manager, dalla mancanza di propensione a pensare in modo costruttivo e con ottimismo alle esigenze dei clienti" (Zeithaml, Parasuraman, Berry 1991). Per ridurre il secondo scostamento è opportuno pianificare un progetto qualità formalizzato. Le organizzazioni che stabiliscono obiettivi formali relativi alla qualità del servizio risultano facilitate nel migliorarla. La soluzione è da ricercare anche nella diffusione di una cultura aperta alle innovazioni e al cambiamento.

3. La standardizzazione inadeguata dei compiti. Le nuove tecnologie possono essere utili a standardizzare e regolarizzare il comportamento del personale. Inoltre, nei casi in cui le mansioni e i compiti hanno carattere di routine è possibile stabilire regole e standard specifici. Notevolmente più difficile è riuscire a far rispettare gli standard. Qualsiasi tipo di standardizzazione dei compiti relativi alla fornitura di servizi sarà comunque funzionale ad una diminuzione del secondo gap. Tuttavia, un'eccessiva standardizzazione del processo di erogazione del servizio, imponendo procedure rigide, tende a spersonalizzare e impedisce di fornire risposte mirate e segmentate. Troppa enfasi su questi limiti non deve nemmeno portare a gestire i servizi con improvvisazione. Nel senso che il personale di contatto, per esempio, ha bisogno d'istruzione sulle procedure da seguire, ma, contrariamente a quanto sostengono Zeithaml, Parasuraman e Berry (1991), non è sugli aspetti ricorrenti e di routine che si deve insistere nella standardizzazione e nell'istruzione del personale di contatto. È proprio sulle procedure meno ricorrenti che è necessario definire soluzioni standard e sviluppare sistematici programmi di formazione dei dipendenti.

4. Scollamento tra gli standard aziendali interni e le esigenze e le aspettative dei clienti. Molte organizzazioni si focalizzano su fattori che non sono rilevanti per i segmenti di domanda cui si rivolgono. "Gli obiettivi validi per la qualità del servizio... si basano sulle esigenze dei clienti, inoltre sono specifici, sono accettati dai dipendenti, riguardano aspetti importanti del lavoro e sono misurati o rivisti in seguito ad un feed-



Economico

**l'Informatore**

gennaio 2009

**Economia**

**ECONOMICO**

back adeguato, infine rappresentano una sfida, ma sono realistici" (Zeithaml, Parasuraman e Berry 1991).

Il terzo scostamento identifica il divario tra la definizione delle specifiche di qualità del servizio da parte del top management e la prestazione effettiva. I principali fattori che possono spiegare l'entità di questo scostamento sono i seguenti:

1. l'ambiguità e il conflitto di ruoli,
2. la scarsa collaborazione e la conflittualità interna,
3. l'inadeguatezza del personale e delle tecnologie,
4. la percezione del controllo,
5. i sistemi di supervisione.

1. L'ambiguità e il conflitto di ruoli. Si cade nel problema indicato in tutti i casi in cui le richieste, i condizionamenti, i sistemi d'incentivazione e le aspettative esercitate dai dirigenti ai collaboratori non sono comunicati ed esercitati in modo chiaro e trasparente. Quando le aspettative dei dirigenti sono incompatibili o eccessive, i dipendenti vivono un conflitto di ruolo, nel senso che non si sentono in grado di soddisfare tutte le esigenze. La percezione del conflitto di ruolo crea disagio psicologico e può avere effetti negativi sulle prestazioni incrementando l'assenteismo e il turnover. L'ambiguità di ruolo: quando i dipendenti non hanno le informazioni necessarie a svolgere il loro compito in maniera adeguata, avvertono un senso d'ambiguità nel ruolo svolto. La frequenza, la qualità e l'accuratezza delle comunicazioni verso il basso possono influire sull'ambiguità del ruolo avvertita dai dipendenti addetti all'erogazione del servizio e concorrere a mitigarla. L'attività di formazione può essere importante nell'aumentare le competenze del personale e quindi nel ridurre questo problema, ma non è sufficiente. "Il management può utilizzare quattro strumenti chiave per fornire una definizione chiara dei ruoli ai dipendenti: la comunicazione, il feedback, la fiducia e la competenza" (Zeithaml, Parasuraman e Berry 1991). I dipendenti di un'organizzazione di servizi sono sovente costretti a svolgere più attività nello stesso periodo, chi eroga servizi deve gestire quotidianamente un difficile equilibrio tra ottica di breve ed ottica di medio termine, tra vendite e servizio, e ciò comporta conflittualità tra ruoli differenti. Sistemi di valutazione e d'incentivazione legati alla qualità del servizio al cliente possono ridurre il conflitto di ruoli. Anche un maggiore grado di autonomia alla periferia può dare un contributo nella direzione auspicata.

2. La collaborazione. diventano quindi fondamentali il modo in cui i dipendenti considerano gli altri dipendenti come clienti, la misura in cui i dipendenti hanno la sensazione che la direzione si interessi a loro, la misura in cui i dipendenti hanno la sensazione di collaborare piuttosto che di competere gli uni con gli altri e la misura in cui i dipendenti si sentono personalmente coinvolti e impegnati.

3. L'inadeguatezza del personale e delle tecnologie. L'inadeguatezza dei collaboratori al compito. Dovrebbe essere posta maggiore attenzione ai criteri di selezione e assunzione del personale. La qualità del servizio dipende anche dall'adeguatezza delle tecnologie e dalla formazione degli addetti che la utilizzano.

4. La percezione del controllo. questa è funzione nella misura in cui le regole, le procedure e la cultura aziendale limitano la flessibilità del personale di contatto nel fornire il servizio al cliente. Quando un dipendente incaricato del contatto deve ottenere l'approvazione di altri reparti dell'azienda prima di fornire un certo servizio, la qualità del servizio è in pericolo.

5. I sistemi di supervisione. i sistemi di controllo delle prestazioni del personale di contatto in base ai risultati ottenuti (o sistemi di controllo dell'output) nelle imprese di servizi possono essere inadeguati se si vuole fornire un servizio di qualità. Infatti, risulta più efficace un sistema di controllo comportamentale, ossia l'analisi del modo in cui il dipendente opera e si comporta all'interno dell'impresa. L'impiego di valutazioni comportamentali incoraggia prestazioni del personale coerenti con le aspettative che i clienti hanno della qualità del servizio.

Il quarto scostamento (il divario tra le prestazioni effettive e la comunicazione ai clienti). Gli autori del modello individuano due categorie di problemi.

1. La limitata comunicazione interna all'organizzazione. Un flusso di informazioni laterali inadeguato tra le singole aree funzionali, in particolare tra marketing, gestione delle attività operative e risorse umane. Per ridurre gli effetti negativi del problema è opportuno creare momenti e meccanismi formali ed informali di scambio d'informazioni tra dipendenti di differenti funzioni e/o reparti. Anche i programmi di rotazione delle risorse umane e l'internal marketing possono dare un fattivo contributo.

2. La tendenza ad alimentare aspettative eccessive mediante le politiche di comunicazione<sup>(1)</sup>. La ricerca pone l'accento sulle difficoltà da parte delle imprese di gestire e controllare le aspettative dei clienti. In quanto queste sono determinate dal "passaparola", dall'esperienza del servizio e dalle esigenze del cliente. Le aspettative, inoltre, sono condizionate dall'immagine di un intero settore o comparto. Tuttavia, una variabile che influenza le aspettative su cui le imprese possono agire è il prezzo. Quest'ultima è particolarmente rilevante in tutti i casi in cui i clienti hanno difficoltà nel valutare la qualità e il livello dei servizi prima dell'acquisto. Gli autori del modello in esame rilevano che un problema nodale in proposito è rappresentato dall'esigenza di "ridurre le attese senza perdere i clienti a favore di un concorrente che le accresce". Essi suggeriscono di limitare le promesse in quanto la ricerca empirica ha evidenziato che, nel sistema di valutazione del cliente, l'affidabilità è notevolmente il fattore più importante. È opportuno inoltre nella comunicazione sensibilizzare i clienti alle azioni effettive che l'azienda sta intraprendendo per migliorare il servizio e tentare di sviluppare sentimenti corretti nei confronti dell'organizzazione.

<sup>(1)</sup> L'ipercompetizione porta erroneamente le imprese a tentare di acquisire nuova clientela mediante campagne che enfatizzano promesse esagerate. Gli eventuali effetti positivi di breve termine vengono annullati nel medio.



ENTI E SOCIETA' COLLEGATE

I SERVIZI DI




**Unione**

**Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle Imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.**

**Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.**

## **AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE**



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

- assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;
- assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

*La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:*

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE




Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Economico

# 'Informatore

gennaio 2009

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile  
**NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI**

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Marzo 2005	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55





Economico

# 'Informatore

gennaio 2009


## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2005</b>	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
<b>2008</b>						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3
Settembre	97,8	97,6	97,9	105,4	120,3	104,8



## Valore aggiunto per le imprese associate

# Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

**P**er le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

- 2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

e cliccare su ok.

- 3) Si entra nell'indice della rassegna


FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI				
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb.
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.
ASCOM				
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.
SISTEMA CAMERALE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnuttì apre in Puglia l'outlet della moda.

stampa: in alto, in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

- 4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

passaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

- 1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: [www.unione-milano.it/home](http://www.unione-milano.it/home). Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.



## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestioneprevidenza.it](mailto:convenzioneamica@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.MI.C.A.**   
TUTTO PREVISTO